

## CXCVIIIª TORNATA

GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1919

Presidenza del Presidente BONASI

## INDICE

Congedo . . . . .	pag. 5337
Disegni di legge (discussione di):	
«Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali (N. 316, 327, 416, 451 e 452)» (seguito)	5345
Oratori:	
BENEVENTANO . . . . .	5353, 5359
BERGAMASCO . . . . .	5346, 5353, 5354, 5355
DEL CARRETTO . . . . .	5362, 5364
FERRARIS CARLO . . . . .	5356
MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti . . . . .	5350, 5354
PANTANO, ministro dei lavori pubblici	5357, 5358, 5364
POLACCO . . . . .	5359
ROLANDI RICCI, relatore . . . . .	5349, 5354, 5357, 5361
TORRIGIANI LEIGH . . . . .	5363, 5364
Interpellanze (annuncio di) . . . . .	5365
(svolgimento dell'interpellanza del senatore Leonardi Cattolica ed altri ai ministri dell'istruzione pubblica, dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura, sulla necessità, per assicurare lo sviluppo economico della nazione, di moltiplicare le scuole popolari professionali dando loro il più opportuno indirizzo) . . . . .	5338
Oratori:	
BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica . . . . .	5341
FERRARIS DANTE, ministro degli approvvigionamenti e consumi . . . . .	5343
LEONARDI CATTOLICA . . . . .	5338, 5345
VISOCCHI, ministro di agricoltura . . . . .	5342
Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori . . . . .	5337
Oratori:	
COLONNA FABRIZIO . . . . .	5338
DI PRAMPERO . . . . .	5337
MALVEZZI . . . . .	5338
PRESBITERO . . . . .	5338
Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . . .	5355

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, della industria, del commercio e del lavoro e approvvigionamenti e consumi alimentari, delle poste e telegrafi ed il sottosegretario di Stato per il tesoro.

D'AYALA VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

## Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo l'onorevole senatore Pozzo. Se non si fanno opposizioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. CLXXIX, CLXXX, CLXXXI, CLXXXII, doc.).

PRESIDENTE. Sono all'ordine del giorno le relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

DI PRAMPERO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI — Con Regio Decreto del 31 luglio 1919 è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 5ª dell'art. 33 dello Statuto del Regno, il tenente generale conte Alberico Albricci, ministro della guerra.

La Vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti dallo Statuto, vi propone, ad unanimità di voti, la convalidazione a senatore del Regno del generale Albricci.

MALVEZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio Decreto del 31 luglio 1919 è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 5ª dell'art. 33 dello Statuto, l'ingegner Dante Ferraris, ministro dell'industria, commercio e lavoro.

La Vostra Commissione, riconosciuto esatto il titolo, col concorso degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ad unanimità di voti, vi propone la convalidazione della nomina.

PRESBITERO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio Decreto in data del 31 luglio 1919, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 5ª dell'articolo 33 dello Statuto, il contrammiraglio Giovanni Sechi, ministro della marina.

Riscontrato esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio Decreto del 3 agosto 1919 fu nominato senatore del Regno, per la categoria 7ª dell'art. 33 dello Statuto, il Nobile Carlo dei Conti Sforza, che il 22 dicembre 1912 ebbe la nomina a inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo, col concorso degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ad unanimità di voti, vi propone la convalidazione della nomina.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione di verifica dei titoli.

Prego l'onorevole senatore, segretario, D'AYALA Valva di procedere all'appello nominale.

D'AYALA VALVA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento dell'interpellanza dei senatori Leonardi Cattolica, Ciamician, Tanari, Bergamasco, De Lorenzo, Foà ai ministri della pubblica istruzione, dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura, per conoscere il loro pensiero circa la necessità, per assicurare lo sviluppo economico della Nazione, di moltiplicare le scuole popolari professionali, dando loro il più opportuno indirizzo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interpellanza degli onorevoli senatori Leonardi Cattolica, Ciamician, Tanari, Bergamasco, De Lorenzo, Foà ai ministri della pubblica istruzione, dell'industria, commercio e lavoro, e dell'agricoltura, per conoscere il loro pensiero circa la necessità, per assicurare lo sviluppo economico della nazione, di moltiplicare le scuole popolari professionali, dando loro il più opportuno indirizzo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Leonardi Cattolica per lo svolgimento di questa interpellanza.

LEONARDI CATTOLICA. Dopo la lotta delle armi, finita con la vittoria, l'Italia deve prepararsi a sostenere un'altra lotta, non meno formidabile e per giunta più lunga: la lotta economica, o del lavoro.

È stato detto e ripetuto anche in quest'aula che per superare questa novella prova il paese debba intensificare la sua produzione e i suoi scambi, e sta bene; ma ciò non basta. Per vincere la concorrenza straniera, è necessario altresì produrre a prezzi più bassi, o per lo meno uguali a quelli che altre Nazioni, più ricche di materie prime e industrialmente più evolute, getteranno sui nostri mercati. Ora questo non è possibile se non ad una condizione, che il nostro lavoro dia il massimo rendimento, e poiché rendimento massimo implica abilità professionale, ne segue che le nostre maggiori e più sollecite cure debbano rivolgersi alle scuole professionali.

La necessità di accrescere la potenzialità economica è diventata assillante per quasi tutte le nazioni al cessare della guerra, ma molto prima, specialmente in Italia ed in Francia,

era stata avvertito il contrasto tra le finalità dell'istruzione che si dà alla maggioranza della gioventù e le esigenze della produzione economica, e si era riconosciuto che bisognava dedicare all'industria, all'agricoltura, al commercio, ed ai traffici una somma di energie molto maggiore che per il passato e quindi bisognava dare all'istruzione professionale uno sviluppo assai più grande, in confronto di quella della cultura generale.

Camillo Cavour, anche in questo, fu un precursore; egli, infatti, riteneva fermamente che per l'avvenire economico del mezzogiorno d'Italia le sue popolazioni avrebbero fatto molto meglio a dedicarsi alle carriere economiche anziché a quelle liberali, per le quali nutrivano una spiccata preferenza; ma, nonostante il monito dell'illustre statista piemontese, l'istruzione professionale è stata poco incoraggiata, e, salvo in qualche regione, come nella Lombardia, si è sviluppata assai stentatamente, a differenza della Germania, degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e della stessa Francia, dove l'istruzione professionale è stata oggetto di importanti e utili discussioni.

Una decina d'anni il Fouillée lanciava in Francia un grido d'allarme; egli scriveva: « noi abbiamo disertato la lotta economica e la nostra gioventù non è armata in vista di questa lotta delle volontà, che è diventata la grande forma di combattimento fra i popoli, e i nostri figliuoli sono troppo inclinati a preferire ai rischi delle carriere economiche i diplomi che aprono loro le porte delle amministrazioni e delle carriere liberali ».

Ed un altro scrittore francese il de Fleury scriveva: Insegniamo ai nostri figli che le professioni di impiegato e di funzionario, con i loro meschini stipendi fissi, seguiti da una magra pensione, non sono invidiabili, e che è onorevole diventare un probo ed abile uomo di affari; mostriamo loro che farebbero assai meglio, se hanno un po' di coraggio, a scegliere quelle professioni nelle quali la remunerazione si proporziona all'intensità e alla perseveranza dello sforzo ».

La parte dell'istruzione professionale che è più trascurata da noi è quella di grado inferiore e medio, che si impartisce alla massa e viene detta perciò istruzione professionale popolare.

Bisogna persuadersi che neanche il semplice operaio moderno può da sé solo e con la pratica ed esperienza personale formarsi e diventare abile, giacché tutte le arti e tutti i mestieri hanno un substrato scientifico; la stessa cosa si dica dell'organizzazione del lavoro, che ha tanta importanza per il rendimento.

Queste due verità sono intuitive, però mi piace citare un esempio che ho letto recentemente di un caso realmente avvenuto: di un manipolo di operai, i quali a stento trasportavano sette tonnellate e mezzo al giorno, mentre dopo l'organizzazione razionale del lavoro riuscirono agevolmente a trasportarne 47, cioè circa il quadruplo.

L'istruzione professionale è ricercata evidentemente da tutti quelli che hanno fretta d'imparare un'arte, un mestiere per guadagnarsi la vita, e questi naturalmente costituiscono la grande maggioranza e sono, secondo una statistica del 1911, gli 84 centesimi della popolazione. Queste persone trovano impiego, oltre che nell'industria, nel commercio, nella agricoltura, anche nei trasporti e negli esercizi pubblici.

L'istruzione di cultura generale è rivolta, come tutti sanno, principalmente all'irrobustimento del pensiero e all'affinamento del senso del bello, e possono o non tendere, ma sempre indirettamente, a fini professionali.

Tale istruzione è preferita dalle classi più elevate ed agiate, le quali non hanno molta fretta di procurarsi un impiego remunerativo, e generalmente si dedicano alle carriere libere, all'Amministrazione pubblica o privata, all'insegnamento, all'avvocatura, alla medicina, al culto, alle scienze pure ed applicate, ecc. Questa classe comprende i 16 centesimi della popolazione, cioè, numericamente, è cinque volte minore della precedente.

Vediamo ora in quale misura lo Stato provvede a queste due distinte classi di cittadini.

Le scuole pratiche di agricoltura sono 28 con 1074 allievi soltanto; le scuole commerciali di diversi gradi sono 19, con appena 1573 allievi; infine le scuole nautiche, destinate a preparare la gente di mare per il conseguimento dei gradi inferiori della Marina mercantile, sono per ora in progetto.

Queste cifre sono del marzo di quest'anno, e potrebbero anche non essere esattissime oggi;

in ogni modo, sono assolutamente irrisorie per un paese prevalentemente agricolo e che dal mare e dal commercio attende in gran parte la sua prosperità.

Complessivamente, le scuole professionali popolari, includendovi anche le tecniche e le femminili, sono 742, mentre i soli ginnasi e licei, destinati alla cultura generale, sono 769, e se a questi si aggiungono le scuole professionali di terzo grado, cioè gli istituti nautici, tecnici, e commerciali e le scuole speciali di agrimensura e minerarie, risulta un totale di 921 scuole, senza poi contare le Università e gli Istituti superiori che sono 51, con una popolazione di 36,000 studenti.

Per il confronto che stiamo facendo, è anche essenziale conoscere i fondi assegnati per un tipo e per l'altro delle scuole anzidette. Per l'istruzione professionale lo Stato spende meno di 5 milioni, mentre ne spende più di 52 per la istruzione di cultura generale e superiore.

Tutti questi dati, relativi al numero di scuole e ai fondi assegnati alle medesime, dimostrano in maniera impressionante la grande quanto ingiustificata disparità di trattamento fra i due tipi di scuole, e dimostrano le misere condizioni dell'istruzione professionale popolare.

Nate per ultime, le scuole professionali hanno trovato un margine molto limitato nel bilancio dello Stato, ma è evidente che se questo non può aumentare i fondi destinati alla pubblica istruzione, si imponga una più equa ripartizione della somma disponibile fra l'uno e l'altro tipo di scuole.

D'altra parte, è opinione generale che una riduzione del numero dei ginnasi e dei licei sarebbe un bene sotto tutti i rapporti: per la scuola e per i giovani stessi. Basta riflettere che di cento giovani che entrano al ginnasio un quarto appena accede al liceo, e di questo quarto soltanto una ventina ottiene la licenza liceale.

Ora questo dimostra che certamente gli altri ottanta, che non hanno ottenuta la licenza, avrebbero fatto assai meglio a frequentare le scuole professionali anziché quelle di cultura generale.

Molto forte è anche la differenza fra i licenziati della scuola tecnica e gli iscritti all'istituto tecnico; questo fatto va spiegato però così, che la scuola tecnica è prevalentemente una

scuola complementare della cultura elementare; e si può prevedere che quando sorgevano delle buone scuole professionali, la scuola tecnica avrà meno allievi di quel che abbia ora.

Per soddisfare ai bisogni dell'istruzione popolare, secondo il parere che ho sentito esprimere da molti competenti e che io divido, l'ordinamento dovrebbe essere il seguente:

1° Istituire in tutti i centri un corso biennale post-elementare, che dovrebbe essere complemento della scuola elementare alle varie arti e mestieri.

2° Istituire nelle varie regioni delle scuole professionali specializzate, di vario grado, per le diverse arti, e i diversi mestieri avente ciascuno la specialità più confacente ai bisogni e alle tradizioni del luogo.

Le scuole specializzate accoglierebbero i ragazzi, che all'età di 12 o 13 anni hanno compiuto il corso post-elementare, per insegnar loro l'arte o il mestiere da ciascuno prescelto, alternando l'insegnamento teorico con la pratica dell'officina.

In tutte le scuole andrebbe curata più di quello che si fa attualmente l'educazione dei giovani; esse perciò dovrebbero mirare non solo a formare buoni operai e tecnici, ma anche a sviluppare la morale ed il carattere, in modo da formare uomini onesti e buoni cittadini.

Le scuole nautiche finalmente, come ho detto, sono solo progettate: esse hanno carattere a sé, perchè la gente di mare che deve frequentarle è obbligata ad alternare il periodo d'imbarco col periodo di studio, e al pari degli Istituti nautici, devono abbracciare tre sezioni distinte: una per l'istruzione professionale del personale di coperta, una per il personale di macchina e una per il personale dei cantieri navali. Ciascuna scuola avrà tre corsi, corrispondenti ai diversi gradi di istruzione che deve acquistare lo studioso, giacchè per ogni specialità sono diverse, secondo il grado, le attribuzioni e le responsabilità.

Con queste brevi considerazioni io non ho inteso certamente di trattare e tanto meno di approfondire il problema dell'istruzione professionale; ho voluto soltanto limitarmi a rilevarne l'importanza, in relazione al conflitto economico internazionale, e raccomandare soprattutto le scuole professionali popolari, e

nutro fiducia che gli uomini egregi che sono preposti all'istruzione professionale e l'onorevole capo del Governo, che è già benemerito per quanto in questo campo ha fatto in passato, vorranno adottare adeguati e solleciti provvedimenti per dare un vigoroso impulso a questo ramo dell'istruzione dal quale dipende principalmente la potenzialità produttiva e quindi il benessere economico del paese. (*Approvazioni*).

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. L'interpellanza svolta dall'onorevole senatore Leonardi Cattolica si riferisce specialmente alle scuole professionali che sono state istituite dalla legge del 1913 e che si trovano sotto la dipendenza del Ministero dell'industria e del lavoro: sarà dunque il collega Ferraris che darà a lui esauriente risposta. Ma poiché per la legge del 1904 promossa dal ministro Orlando furono istituiti i corsi di preparazione alle arti ed ai mestieri nella quinta e sesta classe elementare (vede l'onor. Leonardi Cattolica che in questo fu già esaudito il suo voto) io mi limiterò a dare sotto questo aspetto a lui e agli altri onorevoli interpellanti una brevissima risposta.

Fu certo ottimo proposito quello del ministro Orlando di istituire nella quinta e sesta classe corsi preparatori alle arti e ai mestieri, ma il proposito non ebbe quegli effetti che erano da attendersi perchè non si provvide ai fondi necessari per conferire questi insegnamenti a capi d'arte e ad altri insegnanti straordinari, e d'altra parte non si provvide a dare nei corsi normali una conveniente preparazione ai maestri elementari perchè impartissero tali insegnamenti. Sicchè le quinte e le seste classi furono istituite scarsamente, fuorchè nelle città di maggiore popolazione dove sono in notevole numero, ed in esse furono assai scarsi i corsi preparatori a cui poc' anzi ho accennato.

Non vi è dubbio che fra le scuole professionali istituite dalla legge del 1912 e i corsi popolari delle quinte e seste classi corre più di un rapporto; e un'opera di coordinamento fra il Ministero della pubblica istruzione e quello dell'industria sarebbe stata indubbiamente necessaria. Ma le discussioni che si fecero per

giungervi non approdarono e dal 1917 ognuno procedette per proprio conto.

Assunto all'onore del Ministero della pubblica istruzione, d'accordo coi colleghi Ferraris e Visocchi, provvidi perchè si iniziassero conversazioni fra i funzionari tecnici addetti a questi rami di servizio nei tre Ministeri. Essi debbono preparare memoriali tecnici circa i quali prenderemo le necessarie deliberazioni. Se si fosse seguito il solito uso del carteggio burocratico, forse qualche anno sarebbe passato prima di giungere a qualsiasi deliberazione, dato pure che vi si fosse giunti. Con questo metodo, invece, più agile e più pronto ho fiducia che in qualche settimana il lavoro sarà compiuto e noi potremo presentare i relativi provvedimenti alla Camera e al Senato.

Sono profondamente convinto anch'io che alla scuola popolare come a tutte le altre scuole di ogni altro ordine debba imprimersi un indirizzo spiccatamente educativo. L'educazione morale e civile è il fondamento della vita di un popolo e giammai come in questo momento fu necessario richiamarci a questi sommi principi. È necessario abituare alla serietà, al metodo, alla disciplina, infondere il sentimento del dovere e lo spirito di sacrificio, è necessario risollevarlo il concetto di una Somma Forza del bene regolatrice dell'universo, è necessario rieducare l'animo dei giovani al sentimento della patria e della famiglia. A questo attendremo con tutte le nostre forze; e poichè è parte dell'indirizzo educativo la preparazione alle arti e mestieri, noi cercheremo di proporre i provvedimenti che valgano a raggiungere questo scopo.

Io ho fiducia che queste brevi mie dichiarazioni valgano a soddisfare gli onorevoli interpellanti.

Come potremo noi provvedere ai corsi preparatori? Evidentemente occorre distinguere luogo da luogo; occorre distinguere là dove è necessario un corso preparatorio di natura agraria: là dove un corso di natura meccanica o di altro mestiere. E converrà provvedere secondo i casi con capi d'arte abili (e a questo fine mi rivolgerò al collega del tesoro perchè voglia essermi largo di qualche mezzo) e soprattutto si dovranno istituire nella scuola normale i corsi adatti perchè questa possa formare maestri elementari in grado di impartire si-

mili insegnamenti. Ognuno vede che l'insegnamento tecnico, mentre nella scuola professionale ha il vero carattere di mestiere, nella scuola popolare non può avere altro carattere che quello di preparatorio ed educativo; deve formare l'abito psichico.

Con queste brevi risposte, io concludo assicurando gli interpellanti che le più vigili cure saranno spese per questo importantissimo problema, sul quale ringrazio loro di aver richiamato l'attenzione del Governo.

Io sono convinto che la scuola popolare deve non solo impartire i primi rudimenti della cultura, ma deve soprattutto formare il carattere e preparare alla vita. (*Approvazioni*).

VISOCCHI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISOCCHI, *ministro di agricoltura*. Gli onorevoli interpellanti invitano il Governo a rivolgere cure maggiori alle scuole popolari professionali.

Dichiaro subito che vedo in questo compito una delle più essenziali funzioni del ministro di agricoltura, il quale deve offrire all'industria dei campi ogni sussidio dell'istruzione agraria largamente diffusa e della sperimentazione agraria sia scientifica sia pratica.

Di carattere essenzialmente professionale è l'insegnamento che oggi s'impartisce nelle scuole pratiche di agricoltura e nel corso inferiore delle scuole speciali in quanto l'istruzione stessa ha per fondamento l'esercizio continuato dei lavori dei campi e delle industrie rurali, congiunta a lezioni teorico-pratiche. Ed io intendo imprimere a tali scuole un indirizzo sempre più pratico, per la preparazione dei giovani, per modo da renderli immediatamente utili all'agricoltura. A tale uopo curerò che le aziende agrarie annesse alle scuole pratiche di agricoltura siano tenute nel modo più razionale, per riuscire d'utile esempio anche agli agricoltori locali.

Attualmente si contano in Italia 27 scuole pratiche di agricoltura e sette scuole speciali, per le quali lo Stato spende in complesso due milioni e mezzo circa di lire all'anno, cifra certamente molto modesta di fronte alle grandi esigenze del Paese nelle varie regioni. Ma oltre queste scuole inferiori, molte altre scuole, con gli stessi intenti, sono sorte e vanno continua-

mente sorgendo, col concorso dello Stato. Sono istituti consorziali autonomi, posti sotto la vigilanza del ministero di agricoltura, creati per decreti Reali, ai quali è possibile dare un assetto quale si conviene in relazione alle condizioni dei luoghi dove essi sorgono. Il ministero sussidia largamente queste scuole agrarie autonome, alcune delle quali sono vere e proprie scuole popolari per contadini.

Così la scuola di Città di Castello, l'altra di Villafranca in Piemonte, quelle di Faenza, di S. Martino di Rossignano, e di Savona e molte altre. Sono poi di recente istituzione una scuola di agricoltura a Napoli ed una scuola consorziale in Sciacca.

Io sono d'avviso che sia sommamente opportuno di incoraggiare, per quanto è possibile, la creazione di questi istituti autonomi, conservando loro quella completa libertà di atteggiamenti che ben risponde alla varietà delle condizioni locali.

E sono lieto di poter annunziare al Senato che altre scuole sorgeranno fra breve per lodevole iniziativa di privati e di enti locali, largamente sussidiate dallo Stato. Sorgerà tra l'altro a Bergamo una scuola agraria, avente due corsi, uno per i direttori di aziende agrarie, l'altro per la formazione di una vera e propria maestranza agricola. Così pure la scuola di S. Maria di Piave, distrutta dalla guerra, risorgerà fra breve più fiorente di prima, con un indirizzo agro-orticolo, ed io mi propongo di accordare ad essa il più largo e generoso aiuto.

Mercè i cospicui mezzi, sino ad ora invero non bene impiegati, della Fondazione dell'Istituto agrario siciliano di Val di Savoia, sorgerà pure una scuola pratica popolare a Catania. Ancora trattative sono in corso con gli enti locali ed il ministero dell'interno per trasformare la colonia agricola di S. Martino delle Scale presso Palermo. A Gravina di Puglia sorgerà un'altra scuola di agricoltura e caseificio, con indirizzo eminentemente professionale, mercè i mezzi forniti dalla fondazione Santomasi e col contributo degli enti locali e del Governo.

Anche l'istruzione agraria e di economia domestica della donna ha i suoi tipici istituti. A tale categoria appartengono la sezione agraria annessa alla scuola normale di Udine, dove si istruiscono le migliori allieve licenziate dalla

scuola normale, l'Istituto femminile Giuseppina Alfieri Cavour di Firenze, in cui s'impartiscono lezioni oltrechè a giovanette di famiglie borghesi anche a quelle dell'aristocrazia e finalmente la scuola di Niguarda presso Milano, destinata alla istruzione ed educazione delle figliuole degli agricoltori.

Mi è gradito infine di informare il Senato che è mio proposito di riprendere le trattative per trasformare l'Istituto di Alberobello in provincia di Bari e promuovere l'istituzione di una scuola agraria a Grosseto, beneficiando di un lascito a favore di quella provincia, mentre intendendo fornire di maggiori mezzi l'Istituto di meccanica agraria di Cremona, istituendo borse di studio per i giovani che desiderino perfezionarsi nell'uso delle macchine agrarie.

Tali scuole di carattere popolare e professionale agricolo hanno per compito l'istruzione dei contadini adulti con indirizzo pratico e dimostrativo. I sussidi alle dette scuole sono stati quasi tutti aumentati per l'esercizio corrente e nuovi fondi saranno messi a loro disposizione per l'avvenire.

Io intendo proseguire per questa via, sia creando nuove scuole consorziali, sia trasformando quelle che già esistono, in modo che lo Stato eserciti un'azione più diretta e più efficace nel loro coordinamento e nel loro indirizzo. Alcuni di questi Istituti potranno essere trasformati in scuole esclusive per contadini, allo scopo di creare capaci maestranze agrarie, seguendo l'esempio delle scuole che già funzionano a Villafranca (Piemonte) a San Martino Rossignano ed a Faenza.

A dare caratteristica popolare all'insegnamento professionale provvide il decreto luogotenenziale 9 settembre 1917 che reca disposizioni a favore dell'istruzione professionale dei contadini adulti ed allo scopo di creare buone maestranze agrarie. I corsi d'istruzione sono ripetuti nei vari periodi dell'anno, a seconda delle stagioni, e vengono ad assumere, con la loro successione, un carattere di continuità che conferisce loro l'aspetto e le funzioni di una vera scuola professionale per contadini. I risultati che si sono fin qui ottenuti dalla nuova iniziativa risentono grandemente delle condizioni eccezionali in cui si è trovato il paese per cagione della guerra, soprattutto nei riguardi della mano d'opera agricola; ma, con l'avvenuta smobilitazione di nu-

merose classi di militari, i risultati di questo anno saranno più evidenti e meglio si potrà sperare per l'avvenire.

Per concludere, assicuro gli onorevoli senatori interpellanti che il Governo è ben conscio dell'alta importanza sociale della diffusione e dell'incremento dell'istruzione professionale popolare. A tale diffusione è strettamente connesso il progresso economico della Nazione, mentre essa costituisce il più importante fattore di elevazione morale delle masse.

In particolare, nel campo dell'agricoltura io sono convinto che molto ancora resti a fare e che le vigili cure del Governo debbano tendere a sviluppare l'istruzione professionale di tutti coloro che dedicano il proprio lavoro ai campi.

Ciò che il Governo destinerà alla istruzione dei contadini rappresenterà un seme prezioso di ricchezza nazionale e sarà nel tempo stesso doveroso attestato di riconoscenza verso una parte del popolo italiano, che nelle aspre prove della guerra ha rilevato mirabili energie e così piena coscienza del proprio dovere. (*Virissime approvazioni, applausi.*)

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi.* Ringrazio l'onorevole Leonardi-Cattolica e gli altri onorevoli senatori firmatari dell'interpellanza per avermi data l'occasione di esporre qui quanto finora ha fatto il Governo e quanto intende fare per lo sviluppo dell'istruzione professionale.

Il Governo non ha indugiato a prendere provvedimenti intesi a dare il maggiore sviluppo all'istruzione professionale, convinto come è che le sorti delle nostre industrie dipendono in gran parte da una scelta maestranza educata ed istruita con metodi razionali, in relazione alle moderne esigenze delle industrie stesse.

Questo convincimento del resto è anche condiviso da privati e da enti pubblici e ne fanno fede i cospicui legati pervenuti, specialmente in questi ultimi anni, alle scuole professionali; ed è confortevole il constatare quanto interessamento e quante cure mettono Comuni, Provincie, Camere di commercio, Casse di rispar-

mio e Società industriali ed Opere pie a beneficio dell'istruzione industriale, e quanti sacrifici economici si sopportano per promuovere o riordinare istituti d'istruzione professionale.

La legge del 14 luglio 1912, promossa dall'onorevole Nitti, ha indubbiamente segnato un notevole passo per lo sviluppo e per l'incremento delle scuole del lavoro. Questa legge, oltre stabilire i diversi gradi dell'istruzione professionale, in corrispondenza alle varie industrie, permette anche di provvedere alla istituzione di modeste scuole operaie per avviamento ad una determinata industria.

Tralasciando tutto quanto riguarda le scuole professionali di secondo e di terzo grado, che si prefiggono rispettivamente di fornire l'istruzione necessaria per i futuri capi-officina e per le funzioni di capo-tecnico e di perito industriale, accennerò soltanto all'insegnamento popolare, che è caratterizzato dalla scuola popolare operaia di arti e mestieri o scuola di primo grado, alla quale si accede col certificato di promozione alla quinta classe elementare o col diploma di maturità, o col certificato di prosecoglimento per coloro che hanno già superato i dodici anni. Il corso si compie in tre anni, e comprende insegnamenti di cultura, insegnamenti tecnici, grafici e pratici che non hanno per fine di avviare il fanciullo alla conoscenza specifica di un'arte, ma di educarlo alla vita del lavoro. La scuola di primo grado, com'è stata concepita dall'onorevole Nitti, risponde pienamente alle esigenze dell'insegnamento professionale; occorre soltanto dare ad essa la massima diffusione nel Paese. Essa deve iniziare i fanciulli nei primi passi di un'arte, di un mestiere; deve sorreggerli nel periodo del tirocinio specifico dell'arte alla quale si vogliono dedicare. Le scuole di primo grado, che dal 1912 in poi il Ministero ha potuto istituire o riordinare, hanno già dato prova di avere una struttura didattica e tecnica salda, e rispondente ai fini che con la loro creazione si sono voluti raggiungere. Esistono in funzione, o in via di riordinamento, 24 scuole di primo grado nei seguenti centri: Atri, Campobasso, Catania, Colle Val d'Elsa, Crevalcore, Domodossola, Foiano della Chiana, Giarre, Giaveno, Lanciano, Matera, Rimini, Mondovì, Novara (Bellini), Orvieto, Pescopagano, Piacenza, Siena, S. Giovanni a Teduccio, S. Anastasia, Tirano,

Torino, Treia, Vittoria. D'accordo poi con gli enti locali interessati il Ministero sta ultimando gli atti per l'istituzione od il riordinamento di altre 14 scuole in Alatri, Alessandria, Cassino, Gardone Val Trompia, Giovinazzo, Gallipoli, Lucca, Napoli (Casanova), Piombino, Reggio Emilia, Maglie, Sassari, Sciacca, Vercelli.

La legge del 14 luglio 1912, prevedendo che molti enti non avrebbero potuto sopportare l'onere per il mantenimento di una scuola di primo grado, oneri che sono ancora resi più gravi dal decreto 8 luglio 1919 che fissa gli stipendi del personale delle scuole professionali, stabiliva anche l'istituzione di scuole professionali ad orario ridotto, e quindi con una spesa annua molto minore di quella che non occorra per le scuole di primo grado. Sorsero così o si riordinarono sedici scuole a Bibbiena (montatori elettricisti), Bormio (disegno applicato), Cascina ( falegnameria ebanisteria), Cividale nel Friuli (disegno applicato), Caltagirone (ceramica), Civitacastellana (ceramica), Giulianova ( falegnameria e fabbri meccanici), Grosseto (fabbri meccanici), Isernia ( falegnameria), Matelica ( falegnameria e cementisti), Pietrasanta (lavorazione del marmo e del ferro battuto), Torino (arte tipografica), Torino (panificazione), Torre Annunziata (pastai e mugnai), Udine, Volterra (alabastro).

Altre trentatré scuole sono in via di riordinamento e sono le seguenti: Acqui, Cagliari, Canobio, Cantù (mobile artistico), Castelli (ceramica), Castrovillari, Chiavari, Como (Castellini: arte muraria), Fuscaldo ( falegnami, ebanisti, intagliatori), Galatina, Gemona, Grottaglie (ceramica), Macerata (mobile artistico), Massa Superiore, Monteleone Calabro (muratori, fabbri e falegnami), Pergola, Pesaro, Piazza Armerina, Pontedera, Sant'Angelo in Vado, Sesto Fiorentino, Siracusa, Sorrento, Stia (piccole industrie forestali), Sulmona, Suzzara, Torino (calzature), Torre del Greco (incisione sul corallo), Treviso ( falegnameria, fabbri, muratori), Udine (meccanici, ferro battuto), Velletri, Vicoforte, Vittorio.

Il decreto-legge del 10 maggio 1917 ha completato il piano di organizzazione dell'insegnamento industriale stabilito dalla legge del 14 luglio 1912 e dal regolamento relativo del 22 giugno 1913, provvedendo all'istituzione di corsi speciali di perfezionamento per i giovani

operai, e dando anche la possibilità di ottenere dal Ministero del tesoro i mezzi necessari per la fondazione di scuole professionali sempre quando i comuni o gli enti - sia a tutto loro carico, sia col concorso di altri enti o di privati, - abbiano assunto gli obblighi stabiliti dalle disposizioni in vigore per l'insegnamento professionale. Come si vede lo sviluppo e l'incremento dell'istruzione professionale sono legati all'opera e all'azione degli enti locali. L'istruzione professionale non è materia che si presti alla improvvisazione: la scuola deve essere dotata dei mezzi tecnici e scientifici occorrenti; il personale deve essere accuratamente preparato e scelto; non è quindi soltanto una questione finanziaria, ormai risolta dal Governo, ma è anche una questione di mezzi didattici speciali, dato il carattere prevalentemente oggettivo dell'istruzione industriale.

Si confida che quanto prima possa entrare in funzione presso l'Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, la scuola di magistero prevista dal decreto del 10 maggio 1917, la quale è destinata alla preparazione degli insegnanti di materie tecniche, per le scuole industriali alla dipendenza del Ministero dell'industria commercio e lavoro. Sarà possibile così ovviare a uno degli inconvenienti più gravi che ostano alla diffusione dell'istruzione professionale, ossia alla difficoltà del reclutamento del personale insegnante competente, difficoltà che fin ora ha impedito di aumentare maggiormente il numero delle scuole, specialmente di primo grado.

In base poi al decreto legge del 10 dicembre 1918 si è anche provveduto per questo immediato dopo guerra alla istituzione di laboratori scuola temporanei per una rapida preparazione tecnica degli operai necessari alle varie industrie e alla trasformazione di quelle che sono costrette a cambiar genere di lavoro. Mentre la scuola di primo grado si prefigge una preparazione generica, i laboratori scuola, ai quali possono accedere i giovani che hanno superato i dodici anni, si prefigge invece una preparazione specifica. Di questi laboratori scuola già una ventina sono entrati in funzione e sono i seguenti:

Brescia (per meccanici), Cotrone (per carpentieri), Milano (per lavoratori in legno e in ferro), Messina (per costruttori edili), Napoli

(per tessitori e per meccanici), Pozzuoli (per carpentieri e meccanici), Roma (per falegnami, per muratori e cementisti e per sarti), Savona (per meccanici e fonditori), Taranto (per operai per industrie navali), Terni (per lavoranti in ferro), Torino (per muratori), Venezia (per carpentieri e falegnami), Reggio Calabria (per muratori), Bologna (per operai elettricisti), Novara (per meccanici), Genova (per meccanici).

Il Ministero ha così esaurita la serie dei venti laboratori scuola previsti dall'articolo 1 della legge del 10 dicembre 1918; ma, di fronte alle numerose richieste che pervengono per altri laboratori, non mancherà di fare le pratiche necessarie presso il Ministero del tesoro per avere i fondi occorrenti alla loro istituzione.

Infine, per opera di una apposita Commissione composta di competenti specializzati in materia, si sta preparando un piano organico che permetta di istituire sollecitamente scuole pratiche per muratori, per capimastri e per assistenti edili. (*Approvazioni*).

LEONARDI CATTOLICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA. Ringrazio gli onorevoli ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro per le risposte datemi; prendo atto dei soddisfacenti e numerosi chiarimenti fornitimi e mi auguro che i loro propositi saranno presto attuati nell'interesse del paese.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

**Seguito della discussione del disegno di legge sulle derivazioni ed utilizzazione delle acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali. (Nn. 316, 327, 416, 451 e 452).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulle derivazioni delle acque pubbliche. Come il Senato ricorda ieri sono stati approvati gli articoli fino al 12-ter.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'art. 13.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 13.

Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di

concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere e impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali principali di irrigazione, di bonifica e di acqua potabile e le linee elettriche di trasmissione dell'energia prodotta.

L'approvazione del progetto esecutivo, che dovrà soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti del detto articolo.

Il Genio civile compila, in contraddittorio degli interessati, e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono l'indennità offerta, o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per tutto il resto si osservano le disposizioni della presente legge.

Il Ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, potrà dichiarare urgente e indifferibile l'esecuzione dei lavori agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. In tal caso si osserverà la procedura stabilita nel capo II, titolo II, della legge medesima, e lo stato di consistenza di cui al detto art. 71 è compilato dal Genio civile, previo avviso agli interessati, o, se i lavori debbano eseguirsi da un'amministrazione pubblica avente un proprio ufficio tecnico, da questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati.

Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si procederà a norma dei capoversi precedenti.

(Approvato).

#### Art. 14.

Le nuove concessioni di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri 100 al 1") di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cinquanta;

se con l'obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire venticinque;

per la irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire 0.50;

per ogni cavallo dinamico nominale destinato a forza motrice, annue lire tre.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello tra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore.

Il canone sarà regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone annuo sarà inferiore a lire tre.

(Approvato).

#### Art. 14-bis.

I canoni stabiliti nell'articolo precedente non sono applicabili alle acque derivate dai canali di proprietà dello Stato.

PRESIDENTE. Vi è a questo articolo una proposta del senatore Bergamasco così concepita: « le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle acque derivate dai canali demaniali patrimoniali dello Stato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bergamasco per svolgere la sua proposta.

BERGAMASCO. Questo emendamento venne proposto dal collega Pozzo in primo luogo e fu firmato anche da me e dagli onorevoli colleghi Piero Lucca e Bollati. Avendo dovuto assentarsi il collega Pozzo dirò io brevissime parole a chiarimento dell'emendamento stesso.

L'articolo 14-bis del decreto legge in esame dice che i canoni stabiliti dall'articolo precedente non sono applicabili alle acque derivate dai canali di proprietà demaniale dello Stato.

La differenza infatti fra i detti canoni è così rilevante che la disposizione è assolutamente necessaria: infatti, mentre per ogni modulo di 100 litri d'acqua al minuto secondo l'art. 14 stabilisce un canone di lire 50, per lo stesso modulo d'acqua fornito dai canali di proprietà demaniale il canone supera le 2000 lire ed anche le 2700. Ma a nostro modo di vedere l'articolo non è completo in quanto che non solo per i canoni non si può applicare la disposizione di legge alle acque derivate dai canali di proprietà demaniale dello Stato, ma anche non si possono

applicare alle medesime molte altre disposizioni. Ed invero noi abbiamo l'art. 7 che dice che chi intende di utilizzare dell'acqua demaniale deve fare una domanda di concessione corredata di documenti, di titoli, di piani e rivolgerla al ministero dei lavori pubblici: invece per le acque dei canali suddetti basta fare una domanda all'ufficio più vicino dell'amministrazione dei canali demaniali. Per la durata della concessione l'art. 11 stabilisce periodi, che vanno fino a 60 anni per le grandi concessioni di forza motrice, fino a 70 anni per le grandi derivazioni di acqua ad uso irriguo, ad uso potabile e di bonifica; e fino a 30 anni per le piccole derivazioni. Invece le acque dei canali demaniali si erogano con contratti annuali ed anche con contratti stagionali - acqua estiva e acqua invernale - qualche volta neppure si tratta di acqua continua; così per le praterie l'irrigazione si fa con turni di 14 o 15 giorni; qualche volta l'acqua si dà anche per poche ore, come è il caso delle bagnature una volta tanto per i singoli raccolti, che hanno bisogno di essere bagnati una, due o tre volte all'anno.

Quindi anche le disposizioni concernenti la durata della concessione non sono applicabili ai canali di proprietà demaniale. Inoltre ci sono gli articoli tanto discussi, 12-*bis* e 12-*ter*, i quali a nostro modo di vedere non sono neppure essi applicabili. L'art. 12-*ter* riguarda le concessioni di piccole derivazioni e dice che al loro termine saranno rinnovate, od in mancanza di rinnovazione lo Stato avrà il diritto di pretendere condizioni che sono esse pure ben diverse dalle norme stabilite nel regolamento di concessione delle acque dei canali demaniali.

Quanto poi alle grandi derivazioni, quelle superiori a 1000 litri al minuto secondo, che non sono infrequenti nei canali demaniali, l'art. 12-*bis* stabilisce che lo Stato deve diventare padrone in mancanza di rinnovazione, non solo delle opere, ma anche dei canali principali di irrigazione. Ora io mi domando: è proprio lo Stato che deve diventare il proprietario dei canali, che portano le acque dai canali maestri, che già sono di sua proprietà, i fondi cui servono? Se così è, mi pare che lo Stato si caricherebbe di passività di manutenzione veramente onerose e non necessarie, perchè oggi quei proprietari di tenimenti o

quei consorzi che fruiscono dell'acqua dei canali demaniali, provvedono a tradurla a loro spese dal canale demaniale ai loro fondi. Se domani venisse applicato l'art. 12-*bis* queste opere, che sono oggi a carico degli utenti, verrebbero acquisite allo Stato, che si caricherebbe così di manutenzioni onerosissime. A noi, perciò, pare che, per tutte queste diverse considerazioni, la presente legge non sia applicabile al caso dei canali di proprietà demaniale.

E notate, onorevoli colleghi, che qui non si tratta di piccoli interessi. Tra i canali dello Stato vi è una rete che è una delle più vaste che si conoscano, la rete detta del canale Cavour, che comprende un gruppo di canali, e che prende l'acqua da tre fiumi, dal Po, dalla Dora Baltea e dalla Sesia, e dai torrenti Elvo e Cervo e che traduce e vende più di duecento metri cubi d'acqua al minuto secondo, ed irriga territori di tre circondari, Vercelli, Novara e Mortara, nonchè alcune parti dei circondari limitrofi di Biella, Casale Monferrato e Pavia. Si tratta dunque di un interesse di prim'ordine. È un complesso di lavori colossali, che porta l'impronta del nostro massimo uomo politico, nel cui nome fu fatta l'opera principale.

Orbene, tutta questa materia è già regolata da leggi e da regolamenti speciali. Il voler forzare queste leggi e questi regolamenti per addivenire all'applicazione del decreto legge, che noi discutiamo, turberebbe molte cose, senza tener conto dei casi di vera e propria inapplicabilità.

Ma veniamo all'argomento principale, alla parte forse meno facile del mio assunto.

Il punto più importante di questo decreto-legge è la disposizione che annulla le derivazioni perpetue, e le rende revocabili e temporanee. Lungo i canali demaniali, dei quali ho parlato, vi sono parecchie derivazioni di privati o di consorzi, che esistono da lunghissimo tempo ed hanno il diritto di derivare sempre una determinata quantità di acqua; sono le così dette bocche perpetue. Io non vorrei abusare della pazienza del Senato, ma, per chiarire le cose, debbo citare un caso specifico. È un caso che riguarda alcuni consorzi di irrigazione del Naviglio di Ivrea, che deriva dalla Dora Baltea. Lungo il Naviglio d'Ivrea vi sono antichissime bocche di piccoli proprietari riuniti in consorzio. Il diritto di quei consortisti

di fruire di acqua della Dora Baltea molto probabilmente è anteriore alla data della costruzione del Naviglio di Ivrea. È anzi probabile che chi ha costruito questo Naviglio parecchi secoli or sono per ottenerne la concessione, abbia dovuto assumere l'obbligo di derivare e consegnare ai consortisti predetti in modo perpetuo quella quantità d'acqua, che essi precedentemente derivavano dal fiume stesso.

Le bocche di estrazione di acqua, delle quali discorro, erano fisse, senza paratoie, sono orifizi in pietra, stabiliti nella sponda del canale, per cui l'acqua sempre defluisce ed il proprietario del canale non può impedire che defluisca, bocche che avendo l'orifizio stabilito in vivo e nessuna paratoia, variano di portata a mano a mano che varia il pelo dell'acqua del canale e quindi il battente.

Quando in principio di questo secolo, l'amministrazione dei canali Cavour sentì il bisogno di fare delle opere importanti lungo il Naviglio d'Ivrea per aumentarne la portata da sessanta metri cubi al secondo a novanta metri cubi, allo scopo di sussidiare più efficacemente il canale Cavour, che aveva bisogno di maggior copia di acque, avvenne questo fatto che l'amministrazione dei canali Cavour appaltò i lavori, l'appaltatore cominciò ad eseguirli, ma questi non poterono essere continuati per la opposizione dei bocchellanti suddetti.

Ne conseguì una lite di danni tra l'appaltatore e l'amministrazione colla condanna di questa. In conclusione l'amministrazione dei canali Cavour prima di procedere *ex novo* a modificare quel canale ha dovuto chiamare i consortisti e dir loro: voi avete un diritto ed io sono disposta a rispettarlo e lo devo rispettare, però questo diritto non deve impedire a me di aumentare l'utilità dell'opera, quindi prendiamo dei tecnici e stabiliamo in quanti litri al secondo si può tradurre il vostro diritto, mettiamoci d'accordo e poi vi garantirò in perpetuo i litri di acqua che i tecnici diranno. Si fece quindi una convenzione, colla quale l'amministrazione dei canali demaniali garantisce ai consortisti la somministrazione continua di tanti litri d'acqua al secondo dalle bocche costruite *ex novo* in fregio al Naviglio di Ivrea da essa ampliato, e questo diritto l'ha riconosciuto perpetuo, come era prima.

Ecco il valore della perpetuità del nostro codice. Ora questo contratto è recente, di questo principio di secolo, qui non si tratta di concessioni che rimontano ai tempi feudali, qui c'è un contratto del Governo italiano di pochi anni or sono, il quale dice: io vi do quest'acqua in modo continuo, perpetuo; voi pagherete il canone, di solito lievissimo, o non mi pagherete niente. Ora io vi domando: *quid* di questo patto convenuto dal Governo italiano recentemente coi consortisti del Naviglio d'Ivrea, di fronte all'applicazione del decreto-legge che esaminiamo? Non si tratta di modificare diritti antichi, si tratta di patti contrattuali recenti del nostro Governo. Intende il Governo di applicare la nuova disposizione di caducità in quei casi nei quali esso stesso, recentemente, ha fatto un contratto e garantito la perpetuità? Io domando, qualora il Governo non intenda accettare l'emendamento da me e dagli onorevoli colleghi proposti, su questo caso e sugli altri casi analoghi, che riassumerò brevemente, domando esplicite dichiarazioni dal Governo, le quali siano norma anche per gli interessati, che non sono pochi e che non sono in generale grandi proprietari, ma piccoli utenti, che tengono all'acqua come tengono alla loro terra.

Gli altri casi si trovano lungo gli altri canali dipendenti o collegati col canale Cavour o nella zona limitrofa, nella mia Lomellina. Alludo alle rogge Busca e Biraga, al roggione Sartirana ed alla roggia Gamarra. Anche su queste rogge vi sono, e non pochi, bocchellanti perpetui. Queste rogge furono acquistate dallo Stato italiano da non molto tempo. Il roggione Sartirana fu acquistato dal Governo piemontese con legge presentata al Parlamento subalpino dal conte di Cavour, ministro delle finanze, che acquistò i diritti dalla casa ducale di Sartirana e assunse l'obbligo di servire tutti i bocchellanti perpetui fra i quali la casa cedente, che fu pagata in acqua più che in danaro.

Le altre rogge furono acquistate posteriormente dal Governo italiano. Ricordo che di uno dei contratti fu relatore alla Camera dei deputati l'onor. Boselli; si tratta dunque di cosa abbastanza recente.

Anche per queste rogge vi erano bocchellanti perpetui col bocchetto fisso in cotto e rivi

non chiudibile da parte del proprietario del cavo; erano veri condomini della condotta di acqua. Ora anche per molti di questi casi il diritto dell'utente fu precisato di comune accordo coll'Amministrazione in un dato numero di litri, e vennero trasportate le antiche bocche fisse in nuovi bocchelli con vasca misuratrice e paratoia e il Governo garantì di fornire loro in modo perpetuo quei dati litri d'acqua.

Nei pochi casi, nei quali sussistono ancora le bocche antiche, sta sempre il contratto recente di acquisto delle rogge, in forza del quale il Governo ha assunto l'impegno formale di rispettarne il diritto a perpetuità.

Adunque il patto è chiaro: il Governo italiano ha assunto, in un tempo relativamente recente, l'impegno di derivare dal fiume, di convogliare nel suo canale e di consegnare, in quelle date bocche, in perpetuo, tanti litri di acqua senza spesa alcuna dell'utente in qualche caso, negli altri casi con un canone minimo di riconoscimento. Io, d'accordo cogli onorevoli colleghi proponenti l'emendamento, avrei risolto ogni obbligo formulando l'articolo sostitutivo al 14 bis in questo senso: « le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle acque derivate dai canali demaniali patrimoniali dello Stato ».

Con questa formula ogni difficoltà scompare perchè resterebbe in vigore nei canali demaniali lo *status quo ante* allo schema di legge, che si discute. Ma se questo emendamento, non sarà accetto nella sua forma, io desidererei che dall'onorevole relatore, e specialmente dall'onorevole guardasigilli venissero date assicurazioni in merito ai dubbi che io ho avuto l'onore di esprimere.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Onorevoli colleghi. Il decreto luogotenenziale evidentemente ispirandosi soltanto ad un criterio di precauzione amministrativa aveva in calce all'articolo 14 scritto questo comma:

« I canoni qui stabiliti non sono applicabili alle acque derivate da canali di proprietà patrimoniali dello Stato ».

L'intenzione che aveva ispirato quel legislatore ad accogliere questa disposizione era pre-

cisamente quella di escludere ogni dubbio che si potessero applicare i più tenui canoni che la legge nuova porta in sostituzione di quelli maggiori che vengono pagati dagli utenti per contratto delle derivazioni dei canali demaniali.

L'onorevole collega Bergamasco, ed i colleghi che con lui hanno firmato l'emendamento, che egli tanto perspicuamente ha testè svolto, credo che potranno avere ampia tranquillizzazione di ogni loro dubbio con un'altra formula meglio rispondente alla intrinseca obiettività del rapporto giuridico che si deve regolare, e con delle dichiarazioni che, ad avviso dell'Ufficio centrale, debbono riuscire per essi completamente rassicurative.

L'onorevole Bergamasco esponendoci quelli che sono i legittimi interessi dei coltivatori dello « ... dolce pian che da Vercelli a Marcabò declina » ha forse dimenticato, quella che è la vera intrinseca natura del rapporto giuridico che nasce dalla concessione d'acqua derivata nei canali di demanio patrimoniale dello Stato, quando lo Stato deduce egli stesso da un'acqua pubblica in un suo canale di demanio patrimoniale, dell'acqua demaniale, per poi riconcederla a dei terzi utenti. Lo Stato sostituisce sé stesso al concessionario, lo Stato assume nei propri rapporti questa condizione di essere il concessionario di sé medesimo. Quando lo Stato costruisce il canale Cavour, diventa concessionario dell'acqua pubblica, cioè concessionario di sé stesso, e passa a contrattare con dei terzi, che diventano dei veri e propri sub-concessionari, egli esplica dei rapporti di diritto patrimoniale, di diritto contrattuale che deve come contraente rispettare, perchè sono veri e propri rapporti che esso, non più come concedente, ma come concessionario di sé medesimo, stabilisce coi sub-concessionari utenti. Quindi la disposizione che propone l'onorevole collega insieme ai colleghi Pozzo, Lucca e Bolliati, sarebbe meno appropriata nel suo testo inquantochè questa disposizione si potrebbe applicare se si trattasse di regolare un rapporto di acque pubbliche, mentre quelle non sono più tali oggi riguardo al rapporto contrattuale interceduto tra lo Stato concessionario di sé medesimo e gli utenti sub-concessionari.

BERGAMASCO. Non sono oggi rapporti di diritto pubblico.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Sono rapporti contrattuali che lo Stato mette in essere, ed allora non si deve dire che le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle acque derivate dai canali demaniali patrimoniali dello Stato; invece conviene e basta dire che le norme speciali le quali regolano le acque derivate dai canali di proprietà demaniale dello Stato, si mantengono pienamente in applicazione: questa è la formula che ad avviso dell'Ufficio centrale (e l'Ufficio centrale ha il consenso del Governo), conviene per regolare questa materia.

Una volta dichiarato che alle acque derivate dai canali di proprietà demaniale dello Stato si applicano le norme speciali che le riguardano, questa dichiarazione mette queste acque nella condizione precisa, di veder tutelati i diritti contrattuali che ciascheduno degli utenti o consorzi che raggruppano un certo numero di utenti, hanno contrattato in confronto dello Stato; quindi non è che non si voglia il rispetto dei diritti che l'onor. Bergamasco ha poco fa dimostrato essere ben costituiti, non è che si vogliano menomare gl'interessi che l'onor. Bergamasco ha dimostrati legittimi, ma per raggiungere questa finalità la formula adatta non è quella adottata dall'onor. Bergamasco ma questa.

Perciò l'Ufficio centrale è disposto ad accettare l'emendamento che si traduce in questa formula: « alle acque derivate dai canali demaniali di proprietà dello Stato si applicano le norme speciali che le riguardano ».

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Io non so se sono riuscito a ben comprendere la portata delle parole del valoroso relatore. Tutto sta a fissare il concetto, poi sulla forma siamo dispostissimi ad accettare quella dettata da chi ne sa più di noi; parlo specialmente per conto mio, che in materia giuridica non sono che un orecchiante.

Secondo il relatore pel nostro emendamento sostitutivo sarebbe preferibile la formula seguente: alle acque derivate dai canali di proprietà demaniale dello Stato si applicano le norme speciali che le riguardano.

Ora, secondo il relatore, le acque una volta entrate nei canali demaniali non potrebbero più essere pubbliche...

ROLANDI RICCI, *relatore*. Non sono più oggetto di un rapporto di diritto pubblico quando sono subconcedute agli utenti; sono oggetto di rapporto contrattuale.

BERGAMASCO. Sta bene. Ringrazio l'onorevole relatore per i suoi chiarimenti interpretatori e domando all'onorevole Guardasigilli di voler chiarire quale sia il suo pensiero in merito.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli senatori, anche questo art. 14-bis sembra essere colpito dalla persecuzione di quel tenace sospetto che aleggiò nei primi giorni della discussione su tutto il decreto-legge. Pareva da principio che fosse apparso in quest'aula l'orco divoratore de' fanciulli innocenti; il terribile orco era naturalmente il decreto-legge, che colla proclamazione della demanialità delle acque avrebbe divorato parecchi articoli dello statuto fondamentale del regno, molti altri del codice civile, avrebbe divorato in particolare la proprietà privata e le sue garanzie sancite nelle tradizioni secolari della nostra legislazione.

Forse adesso si teme che l'orco stia per divorare anche i canali demaniali e il loro regime. Per fortuna le altre leggende paurose sono state ormai dissipate dall'ampia discussione e dal giudizio che l'alta sapienza del Senato ha già proferito.

Di questo art. 14-bis, per purgarlo dai sospetti, mi sia permesso in primo luogo di fare la cronistoria.

La disposizione che in esso è scritta, nella legge del 20 marzo 1865 sui lavori pubblici poteva considerarsi implicita, avuto riguardo al complessivo tenore di quelle norme sulle derivazioni di acque pubbliche in detta legge contenute, che poi furono abrogate con l'articolo 20 della legge 10 agosto 1884. In codesta legge, che regolò meglio le derivazioni di acque pubbliche fu inserito un art. 18 che leggo:

« I canoni determinati dall'art. 14 non sono applicabili alle acque derivate da canali di proprietà patrimoniale dello Stato ».

Così diventò esplicita una massima, d'altronde sicura e indiscutibile, che prima era implicita. Quando poi fu compilato il decreto-legge del 1916 nell'ultimo capoverso dell'art. 14 non si fece

altro che ripetere testualmente l'art. 18 della legge 10 agosto 1884.

Questi brevi cenni di cronaca delle vicende dell'articolo, dimostrano che non vi poté essere nessun disegno occulto da parte del Governo che compilò il decreto-legge rispetto alla materia dei canali demaniali. Vi fu anzi il proposito evidente e sincero di rispettare lo stato di diritto costituito riguardo ai canali demaniali e ai rapporti fra i loro utenti e l'amministrazione dei canali stessi. L'Ufficio centrale, nelle relazioni successive del progetto, ritenne opportuno (e di questo, come di tutto il suo lavoro, gli spetta ampia lode) di separare questo capoverso dell'art. 14 che conteneva altre disposizioni non perfettamente omogenee, facendone un articolo a parte, il quale appunto è diventato l'art. 14-bis; ma esso è, lettera per lettera, sillaba per sillaba, l'art. 18 della legge del 1884, il quale non variò lo stato di diritto esistente sotto la legge del 1865.

La redazione del testo è tanto innocente che nelle sue varie edizioni è sempre corso l'errore di parlare di canali di proprietà dello Stato, mentre, come ebbi occasione di dire quando proposi un emendamento di pura forma in altra seduta, dalla stessa legge del 1865 sulle acque pubbliche questi canali sono chiamati canali di proprietà demaniale dello Stato. La differenza è di forma, di parola, ma importantissima per il significato specifico della parola *demaniale*, che esprime il concetto di pubblicità, innocentemente dimenticato a questo punto dai compilatori dei testi dianzi citati. Ed è precisamente l'articolo 165 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, corrispondente all'articolo 93 del testo unico del 25 luglio 1904, che parla per primo dei canali demaniali. L'articolo, tanto nella legge del 1865 quanto in quella del 1904, è posto sotto la rubrica: «Polizia delle acque pubbliche». Prego l'onor. Bergamasco di considerare che in questo rilievo sta la base giuridica della risposta che ora mi accingo a dare. L'articolo dispone: «Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza permesso dell'autorità amministrativa». L'articolo 94 del testo unico, che è l'articolo 166 della legge del 1865, detta altra disposizione che merita anche essa di essere ram-

mentata, appunto perchè è di stretta polizia delle acque pubbliche e dimostra come anche sui canali demaniali l'ingerenza dello Stato si esercita con la stessa funzione di polizia come sulle altre acque pubbliche: «Nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione, di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gli interessati». Continuando a leggere gli articoli del testo unico, che sono sempre i medesimi della legge del 1865, troviamo che in diversi commi dell'articolo 96, nell'articolo 97 e nell'articolo 98, lett. *d*, sono dettate comuni importanti norme di polizia per le acque pubbliche dei canali demaniali come dei fiumi, torrenti, ecc. L'articolo 100, che è poi anch'esso la riproduzione di un articolo della legge del 1865, qualifica come reati gli attentati riguardanti le rotture degli argini, ecc. e dichiara che saranno puniti secondo le vigenti norme penali, e così dà la sanzione alle norme di polizia degli articoli precedenti.

Queste nozioni intorno al diritto vigente, giustificano, a parer mio, e credo che debbano farlo con soddisfazione del legittimo desiderio di tutti coloro che intendono che la grande utilità nazionale recata dalla rete dei canali demaniali sia mantenuta illesa, giustificano (dico) l'impossibilità giuridica, che non è impossibilità derivante da una convinzione soggettiva, ma impossibilità veramente obbiettiva, di negare alle acque che scorrono nei canali demaniali di proprietà dello Stato la qualità di acque pubbliche. Esse sono acque pubbliche, perchè destinate esclusivamente a fini generali di pubblica utilità. Ecco il punto in cui una formula della quale il giurista comprende il valore sostanziale, mi obbliga a divergere dal pensiero esposto dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, senza che da ciò derivi un ostacolo insuperabile a concordare, come or ora dirò nelle sue conclusioni. Io dico all'on. senatore Bergamasco che realmente si tratta di acque pubbliche, le quali sono soggette a un regime speciale. Lo Stato su tutte le acque pubbliche ha il diritto di sovranità. Questo principio giuridico fondamentale importa che il diritto di sovranità spettante allo Stato sia più che un diritto di proprietà poichè oltre il comune diritto di disposizione comprende quello di regolare la disposizione

medesima nell'interesse pubblico, imponendo limiti all'uso privato che la disposizione stessa determina e produce, regolandolo con norme che rispondono al concetto delle alte funzioni dello Stato.

Ora, lo Stato ha stabilito un regime di norme speciali per le acque dei canali demaniali; ha stabilito per le acque demaniali un'amministrazione speciale, il rappresentante responsabile della quale non è il ministro dei lavori pubblici, ma quello delle finanze qui presente. Lo Stato nelle norme di legge e di regolamento che riguardano le acque dei canali demaniali, ha ammesso la possibilità di rapporti convenzionali coi privati utenti; in conseguenza ha stretto contratti con gli utenti stessi di queste acque, prima e dopo la legge sulle derivazioni di acque pubbliche del 1884 e anche dopo il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916. Il che significa che pur non alterando l'essenziale natura di tali acque, lo Stato, sovrano sulle acque pubbliche, ha dato un regime giuridico particolare ai suoi rapporti con gli utenti di quelle che scorrono nei canali demaniali.

Che non si possa dubitare della qualità di acque pubbliche, anche se si ammettesse la figura accennata dall'onor. Rolandi Ricci, dello Stato concessionario di se stesso, è evidente. Tale figura io trovo molta difficoltà ad accettarla dal punto di vista accademico; ma dal punto di vista pratico noto che lo Stato è sempre il medesimo potere sovrano e custode del regime dell'acqua pubblica, anche se la concede a se stesso. Lo Stato non può rinunciare all'esercizio della potestà di polizia sulle acque; può dunque abdicarvi nella figura di concessionario di se stesso? Evidentemente no. Dunque l'acqua è pubblica, ma è nei canali demaniali soggetta a norme particolari, le quali questa legge non infrange. Tanto poco essa infrange queste norme, che sia in questa legge, sia nella legge del 1884 che aveva la stessa funzione dal punto di vista sociale e industriale, sia in quella del 1865, non si era neppure ritenuto necessario di dichiarare che il regime delle acque demaniali restava soggetto alla sua legislazione speciale. Dal 1865 veniamo alla legge del 1884 e da questa al presente disegno di legge in discussione. Orbene, dal 1865 al 1919 è passato un periodo molto superiore alla prescrizione ordinaria, e in tutto questo tempo non

è mai accaduto che alcuno si sia lagnato che con le leggi sulla derivazione delle acque pubbliche si pretendesse di manomettere i diritti degli utenti delle acque dei canali demaniali, o che siffatte leggi contenessero disposizioni inconciliabili con la destinazione di quelle acque. Ora, perchè mai questa nuova legge, che si sostituisce alla legge del 1884 nelle finalità cui essa serviva, dovrebbe turbare, e turbare sarebbe una grave colpa da parte dello Stato, i rapporti e l'applicazione delle norme esistenti, riguardo ai canali demaniali?

Io non lo credo; posso assicurare con tranquilla coscienza l'on. Bergamasco che se anche rimanesse nel testo della legge l'articolo 14 *bis* nella sua dicitura originale, i canali demaniali e i loro utenti non correrebbero nessun pericolo. Però io stesso, l'on. Bergamasco lo sa, appena egli accennò al desiderio di una disposizione più concreta di differenziazione circa il trattamento giuridico e legislativo delle acque dei canali demaniali e il trattamento giuridico e legislativo delle altre acque pubbliche, gli ho proposto, e gli ho comunicato il testo di quell'emendamento che l'Ufficio centrale ha accettato, emendamento il quale soddisfa completamente i legittimi voti che il senatore Bergamasco e gli onorevoli colleghi che hanno firmato il suo ordine del giorno hanno esposto. Infatti qui si dichiara che alle acque derivate dai canali demaniali si applicano le norme speciali che le riguardano. Ora quando noi diciamo norme, diciamo leggi, regolamenti, contratti, perchè leggi, regolamenti, contratti sono fonti di diritto; e la parola norma significa tutt'occhè è fonte di diritto; *ius est norma agendi*; questo è insegnamento elementare delle Istituzioni giustiniane.

In proposito posso dire all'on. Bergamasco che precisamente per la roggia Sartirana, della quale egli fece cenno, se non erro...

BERGAMASCO. Il roggione Sartirana non ha a che fare; in questo caso forse ella vuole accennare alla roggia Gattinara.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. No, voglio accennare proprio al roggione Sartirana. Recentemente sorse una controversia giudiziaria fra l'Amministrazione dei canali demaniali e la Casa Sartirana, perchè Casa Sartirana si lagnava di non avere, in conseguenza di una certa interpretazione

che si dava dall'amministrazione al contratto passato tra essa e quella Casa, la quantità di acqua dovutale, che, come accennò l'on. Bergamasco, costituiva una gran parte del corrispettivo della cessione della roggia. In questa disputa (mi preme richiamare qui l'attenzione dei sottoscrittori dell'emendamento e quella del Senato), si eccetti dall'amministrazione demaniale che trattandosi d'acqua pubblica la competenza era del tribunale delle acque pubbliche. La corte d'appello, di Casale, dichiarò incompetente l'autorità giudiziaria, appunto perchè si trattava d'acqua pubblica. I signori Sartirana ricorsero alla corte di cassazione a sezioni riunite, la quale sotto la mia presidenza decise che siccome si trattava di obbligo nascente da contratto, e siccome la efficacia del contratto non era menomata dal decreto del novembre 1916, la sua interpretazione e la sua esecuzione dovevano compiersi secondo le norme del diritto comune e perciò era competente a pronunciare sulla controversia l'autorità giudiziaria ordinaria, alla quale fu rimandata la decisione, annullando la sentenza della corte d'appello.

Qui dentro ho sentito deprezzare alquanto le decisioni della corte di cassazione, nel corso della presente discussione: ma in questo caso spero che la sentenza da me citata avrà migliore accoglienza, sebbene le decisioni della corte di cassazione meritino tutte eguale rispetto, anche se non sono conformi ai desideri individuali. Non esito però a proclamare che nel caso concreto la sentenza fu conforme anche a quella alta finalità a cui tendono l'onorevole iniziativa dell'onorevole Bergamasco e i suoi esimi colleghi ed a cui mira anche il pensiero del Governo col presentare e propugnare la variazione sostanziale all'art. 14-bis del progetto.

Noi vogliamo garantire cioè che il regime delle acque dei canali demaniali rimanga inalterato sotto la disciplina delle norme che lo riguardano. Credo di non aver bisogno d'aggiungere altro a questo proposito; se le mie dichiarazioni non avessero soddisfatto i proponenti l'emendamento sono a loro disposizione per dare ancora spiegazioni e schiarimenti. Prego perciò l'onorevole Bergamasco e gli altri proponenti di accettare con tranquilla fiducia la formula del nuovo articolo 14-bis com'è proposta dal governo d'accordo con l'Ufficio centrale.

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro guardasigilli per le spiegazioni ampie che ha dato nella sua risposta. Prendo atto delle sue dichiarazioni che i contratti vanno rispettati e che sotto la parola: « norme » si comprendono le disposizioni legislative, i regolamenti ed i contratti, ed accetto, anche a nome dei colleghi firmatari dell'emendamento, la nuova forma proposta.

Mi sia però concesso di fare un'ultima domanda all'onorevole guardasigilli ed è che, come conseguenza della sua dichiarazione, conceda sin d'ora l'abolizione dell'ultimo comma dell'art. 102, che diventa inutile. L'articolo 102 delle disposizioni transitorie dice: « Il Governo del Re provvederà a dettare le norme per coordinare la presente legge con le disposizioni seguenti ». E alla lettera f) aggiunge: « Le leggi sui canali demaniali ». Se con la parola « norme » introdotta nell'art. 14-bis sostitutivo, e che è accettato dall'onorevole guardasigilli e dall'Ufficio centrale, si comprendono anche tali leggi, a nome mio e dei colleghi sottoscrittori dell'emendamento, lo prego di voler chiudere questa parte importante della discussione annuendo sin da ora all'abolizione del comma f) dell'art. 102, che a nulla più servirebbe.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Il Guardasigilli con quel suo acume, e con quella chiarezza che gli sono propri, ha voluto ricordare che il presente progetto di legge non è se non che un'appendice della legge del 1884...

MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Non ho detto appendice...

BENEVENTANO. Io debbo dire, che la ragione per cui nella legge del 1884 si faceva eccezione per i canali demaniali dello Stato, consisteva nel principio, che, secondo l'art. 10 di quella legge, si limitava l'obbligo di fare la dichiarazione d'utenza, a coloro che avevano utenze sui fiumi e torrenti. Tutti quelli che avevano derivazioni non da fiumi o da torrenti, non erano obbligati a nulla. Ma, perchè quando per effetto di concessioni o di altro titolo per la legge del 1884 si era acquistato il diritto alla derivazione, le acque già derivate formavano oggetto di patrimonio di colui che le derivava. Restava bensì non contestata la su-

prema potestà regolatrice dell'autorità pubblica, perchè secondo la legge dei lavori pubblici questa aveva il diritto di regolare non solo i corsi pubblici, ma anche i privati. Però veniva mantenuta la determinazione differenziale, tra corso pubblico e privato, secondo dispone il codice civile pubblicato posteriormente alla cennata legge del 1865 su le opere pubbliche.

Ho voluto limitarmi a questa dichiarazione, perchè non voglio anticipare la discussione dell'art. 104 dell'attuale progetto terzo che corrisponde all'art. 86 del primo progetto del nostro Ufficio centrale, ed all'art. 102 del secondo. Quando si tratterà di esso, allora soltanto discuteremo con ponderazione se si debbano o no rispettare le utenze a perpetuità, quali sono esercitate o per effetto di leggi anteriori, ovvero per effetto di concessioni legittime, o di contratti consentiti dallo Stato, o da privati o con l'intervento dello Stato.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. I chiarimenti offerti dal ministro guardasigilli all'onorevole Bergamasco e agli altri proponenti l'emendamento devono averli completamente tranquillizzati, e quindi rendono superfluo che io mi indugi in una disputa veramente accademica circa il carattere che deve avere l'acqua dei canali, perchè essa possa essere oggetto di contratto che attribuisca un uso perpetuo; una volta che i proponenti l'emendamento sono soddisfatti ed hanno certezza che i diritti, dei quali si sono fatti tutori, verranno rispettati, è inutile cercare attraverso quale formula giuridica si arrivi a questo effetto; ma devo pregare il collega Bergamasco a non chiedere l'abolizione del comma *f* dell'articolo 102, perchè egli domanda qualche cosa che gli nuoce invece che giovare.

Il testo dell'art. 102 dice al comma *f*: Le leggi sui canali demaniali.

Il desiderio del collega è che non si parli delle leggi sui canali demaniali, perchè non sia più il caso di parlarne, mentre invece è proprio il caso di parlarne perchè la disposizione dell'art. 102 non dice che si devono variare le leggi sui canali demaniali, ma dice che si deve coordinare questa legge per metterla d'accordo con quella.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 14 *bis* modificato: « alle acque derivate dai canali di proprietà demaniale dello Stato si applicano le norme speciali che le riguardano ».

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Sarebbe bene esaurire completamente questa questione: le dichiarazioni fatte testè dal valente relatore non mi convincono. Il relatore dice che sarebbe un peggiorare le cose anche dal mio punto di vista se si sopprimesse la lettera *f* dell'articolo 102, perchè egli afferma che il coordinare le due leggi significa adattare questa alle preesistenti; ora a me pare invece che il coordinamento abbia il significato opposto, quello cioè di adattare le leggi esistenti a questa nuova. Ora io sono dolentissimo di insistere, e chiedo scusa al Senato se insisto; ma siccome sono ben lontano, da ogni criterio giuridico, ho bisogno di essere assicurato in modo chiaro.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Un uomo di eminente intelletto, quale è l'onorevole Bergamasco, ha sempre criterio esatto di ragione, vale a dire di diritto, poichè ragione e diritto sono una cosa sola.

D'altronde, qui dentro sediamo tutti come legislatori, e quindi ci assiste la presunzione di possedere il criterio del diritto che ci rende atti a dettare le leggi.

Deliberare adesso sulla lettera *f* dell'art. 102, credo che l'illustre nostro Presidente non lo permetterebbe in omaggio al regolamento che disciplina le discussioni: quello che si può fare per il momento è solo di anticipare uno sguardo sopra questo articolo.

Ora, prego l'onor. Bergamasco di considerare che se si vota il nuovo testo dell'art. 14 *bis*, risulta votata una tale affermazione rispetto alle condizioni di diritto dei canali demaniali che, o può rendere superflua la prescrizione del coordinamento, ovvero mantenerla con un significato che non aveva prima della mutazione dell'articolo 14 *bis*. Sono d'accordo coll'onor. Rolandi Ricci nel dare alla parola coordinamento il significato di subordinazione della legge nuova all'immutabilità, o meglio alla permanenza, delle norme che vigono intorno alle acque demaniali

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1919

e loro derivazioni; onde io non posso in questo momento dichiarare che consento nell'abolizione del comma *f* dell'art. 102; ma posso dichiarare che il Governo, allorquando si discuterà l'art. 102, considererà il valore del comma *f* insieme coll'onorevole senatore Bergamasco e coll'Ufficio centrale, anzi con tutti i senatori che partecipano alla discussione, sotto il punto di vista nuovo del significato che quel comma acquista dopo la mutazione dell'art. 14 *bis*.

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Io pregherei l'onorevole relatore ed il Governo di vedere se non si potesse accettare un'aggiunta all'art. 14 *bis* proposto dal relatore. Dopo le parole « si applicano le norme speciali che le riguardano » si dovrebbero aggiungere le altre « e i contratti esistenti ».

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. L'articolo 1123 del codice civile dichiara che il contratto è legge fra le parti. Non ho altro da rispondere all'onorevole senatore Bergamasco: *quod petis intus habes*.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova formula concordata fra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale per l'art. 14 *bis*: « alle acque derivate dai canali di proprietà demaniale dello Stato si applicano le norme speciali che le riguardano ».

Metto ai voti questo articolo 14-*bis* nella nuova forma testè letta: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di proseguire oltre nella discussione di questa legge, dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone.

Beneventano, Bergamasco, Bianchi, Biscaretti, Bodio, Bollati.

Caneva, Caruso, Cassis, Castiglioni, Cefaly, Coffari, Colonna Fabrizio.

D'Alife, D'Ayala Valva, De Cupis, Del Carretto, Della Torre, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Di Prampero, Di Vico.

Fadda, Fecia Di Cossato, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi.

Gallina, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Lucca.

Malaspina, Malvezzi, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Mazza, Morrone, Mortara.

Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Presbitero.

Rolandi Ricci, Ronco, Rossi Giovanni.

Salvago Raggi, Scaramella Manetti, Schupfer, Sili, Spirito.

Taglietti, Torrigiani Filippo.

Venosta, Visconti Modrone.

Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Del computo dei voti essendo risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione di verifica dei nuovi senatori, dichiaro convalidata la nomina a senatori dei signori Albricci, Ferraris Dante, Sechi e Sforza, li ammetto alla prestazione del giuramento.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge sulla derivazione di acque pubbliche.

Do lettura dell'articolo 15:

#### Art. 15.

Per le concessioni di derivazioni d'acqua ad uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone sarà ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui d'acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applicherà il canone più elevato.

Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque iemali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone sarà ridotto alla metà.

Per le grandi derivazioni il pagamento del canone decorre improrogabilmente alla scadenza del termine assegnato per la ultimazione dei lavori.

(Approvato).

#### Art. 16.

La riscossione dei crediti spettanti allo Stato a norma degli articoli 14 e 15 è fatta in base alla legge (l'esto unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 17.

Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato in conformità agli articoli 14 e 15.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni, e quelli per l'inizio ed ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

Per le grandi derivazioni, che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, su proposta del Consiglio superiore delle acque, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità determinate nel disciplinare stesso.

A questo articolo il senatore Carlo Ferraris, propone il seguente emendamento:

#### Articolo 17, comma 3°

Alle parole: « potrà, su proposta del Consiglio superiore » sostituire: « dovrà, sentito il parere del Consiglio superiore ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris Carlo.

FERRARIS CARLO. Ieri io avevo pregato l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di voler prevedere il caso di riscatto in occasione

degli articoli 12 e 12 bis, perchè non mi parevano soddisfacenti le disposizioni dell'art. 17 in tale materia ed avrei voluto in qualche parte prevenire e vincolare le disposizioni di quest'articolo 17. Ad ogni modo, avendo consentito al consiglio datomi dal collega Polacco di non insistere sulla questione del riscatto a proposito degli articoli 12 e 12 bis, ho presentata la mia proposta di emendamento in occasione di questo articolo, il quale dice all'ultimo comma: « Per le grandi derivazioni, che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, su proposta del Consiglio superiore delle acque, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità determinate nel disciplinare stesso ». Questa disposizione secondo il mio avviso ha un duplice difetto. Innanzitutto quello di rendere facoltativa l'inclusione nel disciplinare della facoltà di riscatto. Si tratta di grandi derivazioni che possono concedersi per sessanta o settanta anni secondo i casi; e mi pare strano che non si debba sempre prevedere il caso del riscatto per derivazioni con durata per così lungo periodo, nel quale le mutazioni nei pubblici interessi possono essere notevoli. Sarebbe dunque bene che alla parola « potrà » si sostituisse la parola « dovrà », rendendo così obbligatoria l'inclusione nel disciplinare della facoltà del riscatto, e così io propongo di fare.

Ma c'è il secondo difetto, ed è che quest'articolo dice che si includerà nel disciplinare la facoltà del riscatto « su proposta del Consiglio superiore ». Orbene, già nella discussione generale io ho condannata questa formula. Qui non è più soltanto quel « parere conforme », che ormai è rimasto assai svalutato, anzi alterato nella sua natura, in seguito alla formula ministeriale accettata dall'Ufficio centrale per l'art. 33 ter, come vedremo a suo tempo: invece si concederebbe addirittura l'iniziativa al Consiglio superiore delle acque, togliendola al Ministero, per inserire quella clausola. Questo a mio giudizio è inammissibile. Per ciò io propongo che alle parole « su proposta del Consiglio superiore delle acque » si sostituiscono le seguenti: « sentito il parere del Consiglio superiore delle acque ».

Mi auguro che questa volta il mio emendamento possa avere il gradito ed ambito consenso dell'Ufficio centrale e del Governo.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale riconosce la convenienza della prima e della seconda parte dell'emendamento proposto dall'onor. Ferraris ed è lieto di accettarlo.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo aderisce alle proposte di emendamento del senatore Carlo Ferraris.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale alla sua volta propone un'aggiunta a questo art. 17, aggiunta che dovrà essere inserita prima dell'ultimo comma e che è del seguente tenore: « Potranno, sentito il Consiglio superiore delle acque, includersi nel disciplinare anche le norme relative alle tariffe dei consumi ». È questo uno dei rilievi più gravi a cui praticamente ha dato occasione il presente disegno di legge.

Non più tardi di ieri sera la deputazione provinciale di Genova mi faceva pervenire un suo memoriale, in data 2 agosto, che (dato l'abituale cattivo servizio postale ha impiegato quattro giorni ad arrivare da Genova a Roma) col quale precisamente richiamava l'attenzione del Senato, rivolgendosi all'Ufficio centrale sopra la convenienza di una disposizione legislativa che disciplinasse le tariffazioni delle energie prodotte dalle concessioni ed eventualmente impedisse i monopoli.

L'Ufficio centrale si è fatto a considerare che una disposizione legislativa di tariffazione dei consumi non poteva riuscire praticamente conveniente, perchè, se il disciplinare delle concessioni contenesse delle tariffe massime non oltrepassabili nella vendita al pubblico, quei prezzi massimi potrebbero riuscire o troppo alti, con una tutela illusoria nell'interesse pubblico, o troppo bassi col pericolo di rendere impossibile l'esercizio dell'industria.

Ha poi ancora l'Ufficio centrale fatto una considerazione d'indole tecnica, che per non volerci vestire delle piume del pavone dichia-

riamo subito che abbiamo attinto a tecnici competenti, cioè che l'energia elettrica è un bene economico caratterizzato dall'estrema variabilità e complessività dei suoi sistemi di tariffazione, perchè ci sono dei sistemi *à forfait*, dei sistemi a consumo in *chilowatt*, ora, delle formule binomiali che tengono conto della massima potenza istantanea in relazione all'energia totale consumata in un certo periodo di tempo, per esempio nel mese, dei sistemi differenziali che tengono conto del fatto eventuale di una punta di consumo superiore alla punta convenuta, dei sistemi con contatori a orologio, ed infine sonovi tariffe per cascami di energia, che gli utenti utilizzano soltanto nelle ore e nei giorni in cui l'energia è disponibile. Di fronte a tutta questa varietà di sistemi di tariffazione, che ci è stata appresa dai tecnici, noi abbiamo dovuto riconoscere che il volere, in una qualunque maniera dare norma alle tariffe in una legge, come ci vien chiesto, non era possibile ed abbiamo pensato che si potesse ricorrere ad un temperamento; lasciare cioè la facoltà all'amministrazione concedente, all'atto della stipulazione dei disciplinari, di stabilire caso per caso delle norme di tariffa; giacchè in buona sostanza non può non essere desiderabile che le tariffe siano moderate, in guisa che qualora taluni concessionari si trovino in condizioni monopolistiche, non vengano ad abusarne in danno dei consumatori. Ciò potrà essere caso per caso esaminato dalla autorità concedente, e quando essa avrà sentito quell'eminente corpo tecnico che è il Consiglio superiore delle acque, potrà apprezzare se sia, oppure no, opportuno di stabilire delle norme, le quali se non siano proprio costrittive delle tariffe, diano almeno una facoltà all'autorità concedente d'intervenire opportunamente quando le tariffe diventino eccessive.

Così ci siamo proposti anche il quesito sollevato da parecchi reclamanti e che trova il suo luogo di esame proprio nell'articolo 17, se cioè nei disciplinari non si dovessero escludere i monopoli.

I monopoli non si possono prevenire: essi nascono dalla fusione, dalla combinazione di più Società o più Ditte esercenti delle concessioni finitime. Dire *a priori* che s'impediranno delle fusioni o delle concentrazioni può equivalere probabilmente a sancire disposizioni rigide ostacolanti combinazioni le quali possono diventare

utili pei consumatori in quanto possano con opportune addizioni di forze, mettere le Ditte esercenti in condizioni di poter fornire l'energia ai consumatori a minor prezzo.

Ma anche a questo riguardo abbiamo pensato e teniamo a dichiararlo, che nell'art. 17, quando è detto che l'autorità concedente potrà, nel disciplinare, stabilire le norme opportune per il buon sfruttamento della concessione, qualora lo creda opportuno ed in quanto lo creda opportuno, potrà riservarsi un diritto di controllo che impedisca una riunione di forze industriali quando anziché in un vantaggio pel pubblico essa minacci convertirsi in un danno pei consumatori.

Queste dichiarazioni giustificano il nostro emendamento che abbiamo domandato di aggiungere all'art. 17.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non trovo da fare opposizione alla proposta che viene dall'Ufficio centrale, perchè siamo in quel terreno facoltativo in cui non vi è una norma assoluta da seguirsi da parte dello Stato. Come si è fatto per la facoltà data allo Stato, a richiesta dell'onorevole Bergamasco, possiamo dare anche quest'altra, che mette lo Stato stesso in condizioni di potere impedire con speciali disposizioni, anche la possibilità dei monopoli.

Pertanto, il Governo aderisce alla proposta dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'art. 17 con l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Art. 17.

Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato in conformità agli articoli 14 e 15.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e

quelli per l'inizio ed ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

Potranno, sentito il Consiglio superiore delle acque, includersi nel disciplinare anche le norme relative alle tariffe dei consumi.

Per le grandi derivazioni, che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, dovrà, sentito il parere del Consiglio superiore delle acque essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità determinate nel disciplinare stesso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 17 così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 18.

Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possano avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

Debbono gli stessi utenti regolare col mezzo dei detti manufatti le derivazioni, in modo che nei tempi delle piene non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e che, in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

(Approvato).

#### Art. 19.

Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere perchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso d'inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori o moderatori della introduzione delle acque.

(Approvato).

## Art. 20.

È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque, di sostituire, in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica concessa, una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, egualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione della utenza in quanto compatibile con la modificazione apportata.

(Approvato).

## Art. 21.

Quando una domanda di concessione per una importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite, si può, ugualmente su conforme parere del Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione. In tal caso può anche essere consentito al nuovo concessionario di indennizzare l'antico utente, anzichè a termini della legge sulle espropriazioni, fornendogli a propria cura e spese una corrispondente quantità di acqua o di energia elettrica e provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai comuni ed alla provincia e, qualora per effetto delle presenti disposizioni siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio del nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

Qualora la minore utilizzazione sia esente da canone, sarà ridotto in proporzione il canone dovuto dal nuovo concessionario.

(Approvato).

## Art. 22.

(Soppresso).

## Art. 23.

Quando il regime di un corso o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salva la riduzione

o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentano, saranno autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Quando il regime di un corso o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre alla riduzione eventuale del canone, ha diritto ad una indennità qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.

L'apprezzamento di tale possibilità sarà fatto con decreto del ministro dei lavori pubblici su parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

La misura dell'indennità, quando sia riconosciuta dovuta, verrà determinata col decreto stesso salvo ricorso alla giurisdizione stabilita nell'art. 34.

PRESIDENTE Su questo art. 23 è proposto un emendamento dall'on. Beneventano, prima di leggerlo, domando se lo mantiene.

BENEVENTANO. Siccome l'idea da me accennata nell'emendamento, in gran parte è stata accettata dall'Ufficio centrale, non ho ragione di insistere nel mio emendamento; mi permetto soltanto di richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale sopra il 4° comma che dice: «l'apprezzamento di tale possibilità sarà fatto con decreto del Ministero dei lavori pubblici su parere conforme del Consiglio superiore delle acque». Domando, se credesi prudente togliere le parole «parere conforme».

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. C'è un articolo speciale per queste parole, ed è l'articolo 33.

BENEVENTANO. Sta bene e ringrazio.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto di parlare per una osservazione di lievissima portata a proposito del terzo comma di questo art. 23 ove si dice: «quando il regime di un corso o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello stato di opere rese necessarie da ragione di pubblico

interesse, l'utente, oltre alla riduzione eventuale del canone, ha diritto, ecc. »

Qui si dice semplicemente oltre alla riduzione eventuale del canone, mentre nella prima parte molto opportunamente si contempla la doppia ipotesi di riduzione e di cessazione. Se infatti la modificazione è tale che non vi sia più godimento di acqua, non deve parlarsi solo di riduzione ma addirittura di cessazione di canone, come porta già l'articolo 53 della legge dell'84. Proporrei dunque si dicesse: « l'utente, oltre alla eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto, ecc. »

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Accetto questa modificazione.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 23 con la modificazione proposta dal senatore Polacco, accettata dall'Ufficio centrale e dal Governo, e cioè che al terzo comma si dica: « l'utente oltre alla eventuale riduzione o cessazione del canone ha diritto, ecc. ».

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 24.

Qualunque utente di acqua pubblica che intenda variare sostanzialmente il luogo, le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione, o l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

Ove la precedente utenza sia esente da canone, questo, durante il termine per il quale sarebbe durata la vecchia utenza, è dovuto per la maggiore utilizzazione, salvo che l'uso per forza motrice sia trasformato in uso per irrigazione, nel quale caso il canone è dovuto per intero.

Quando le variazioni riguardino solo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzata, restando invariato l'uso e sostanzialmente inalterati il luogo e le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, potrà accordare la concessione senza le formalità di cui al precedente comma, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resterà fermo il termine originario dell'utenza.

Ogni altra variazione nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice, dovrà essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorrerà in un'ammenda da lire 500 a lire 5000, salvo il diritto dell'Amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.

(Approvato).

#### Art. 25.

Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del genio civile, riferendone immediatamente al Ministro dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate le variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purchè gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.

(Approvato).

#### Art. 26.

Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, può riservare per un quinquennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua. La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici, soltanto per un altro quinquennio, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata, si può, su conforme parere del Consiglio predetto, sostituire alla riserva d'acqua la riserva di determinata quantità di energia al prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interessi e ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra l'Amministrazione interessata e il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del ministro dei lavori pubblici, sul parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 AGOSTO 1919

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Bisogna correggere nel capoverso due parole che sono state omesse nella stampa.

Deve dirsi: « quando per ragioni d'interesse pubblico sia opportuno non differire l'utilizzazione immediata, si può, su conforme parere del Consiglio predetto, far luogo alla concessione, sostituendo alla riserva d'acqua, ecc. È una semplice omissione tipografica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 26 con la modificazione proposta dall'onorevole relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 27.

Ai comuni e alle istituzioni pubbliche di beneficenza che facciano domanda di acqua potabile per distribuirla gratuitamente ai rispettivi abitanti od istituti la concessione, udito il parere del Consiglio superiore delle acque, si darà gratuitamente.

(Approvato).

Siccome l'art. 28 darà luogo a discussione stante l'ora tarda, se ne potrà rimandare a domani la discussione.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Come uno degli iscritti a parlare su quest'articolo, pregherei la gentilezza dell'onorevole Presidente, di voler consentire stasera la discussione su di esso, perchè domani avrei un impegno che mi chiamerebbe altrove.

Sarei gratissimo al Senato se volesse favorirmi.

PRESIDENTE. Ma su quest'articolo v'è anche un emendamento del senatore Del Carretto.

DEL CARRETTO. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'art. 28:

#### Art. 28.

Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo di servizi pubblici, a favore dei

comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, da consegnarsi all'officina di produzione.

I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva di energia, dovranno farne richiesta nel termine di non oltre tre anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro due anni dalla comunicazione della decisione del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma seguente. Decorso l'uno o l'altro termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

In mancanza di accordo tra i comuni interessati ed il concessionario, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa, sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinati dal Ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Quando l'energia sia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei predetti comuni rivieraschi, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle acque, potrà stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale.

Questo canone avrà decorrenza dal canone governativo stabilita dall'art. 15.

Questo canone sarà ripartito fra i comuni rivieraschi nel modo stabilito dal regolamento e dovrà essere ripartito in guisa da non eccedere per ciascun comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultanti dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione.

Quando la energia sia trasportata fuori della provincia, a questa sarà attribuito il suddetto sovracanone nella misura di un quarto, ed i rimanenti tre quarti saranno ripartiti fra i comuni come nel comma precedente.

Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche sieno restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro delle finanze, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, stabilirà a quali comuni e provincie e

in quale misura, possa spettare il sopraccanone di cui nel presente articolo.

Su quest'articolo vi è un emendamento del senatore Del Carretto così concepito:

Art. 28.

Con le norme e garanzie di cui sopra, è concesso altresì ai comuni che sono attraversati dalle linee di derivazione di forza elettrica, riuniti in Consorzio, ove occorra, ancora una quantità totale di energia elettrica non superiore al 5 per cento di quella derivata, da destinarsi esclusivamente ai bisogni agricoli dei territori dei comuni medesimi.

Per la esecuzione delle opportune opere necessarie alla derivazione ed utilizzazione della energia concessa sarà provveduto con i criteri di cui nella legge 10 gennaio 1915 sul concorso dello Stato nelle opere di irrigazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Del Carretto per svolgere il suo emendamento.

DEL CARRETTO. Ringrazio l'illustre relatore dell'Ufficio centrale e l'onorevole ministro per la favorevole accoglienza che fecero ai concetti, di cui questo emendamento è l'espressione, e parte dei quali già ebbi occasione di illustrare in sede di discussione generale. Mi riferisco alla proposta della istituzione di quelle linee che ho chiamato elettrico-agricole, e la cui utilità, come ho detto, ebbi già a dimostrare.

Posteriormente, nella riunione che avemmo con gli onorevoli ministri e con l'Ufficio centrale, io sostenni questa tesi ed ebbi ancora in quell'occasione dal ministro dei lavori pubblici e da quello del tesoro i più larghi affidamenti che in un prossimo disegno di legge saranno stabilite norme e facilitazioni di grande rilievo a vantaggio dell'agricoltura in genere, destinandosi a favore di essa il 10 per cento della energia ricavabile dalle grandi derivazioni.

Orbene, se il Senato si compiace di esaminare il mio emendamento, troverà che esso consta di due parti. Nella prima parte io sostengo l'affermazione del diritto ai comuni che sono attraversati nelle linee di grande derivazione di forza elettrica, ad una quota parte, in modo relativamente economico, della energia subordinatamente sempre però s'intende alla possibilità tecnica, riconosciuta per dette uti-

lizzazioni agrarie dall'autorità tecnica e da quella amministrativa. Nella seconda parte del mio ordine del giorno io prevedo la necessità d'intervenire nella costruzione di queste linee, in considerazione del fatto che in molti casi essa riuscirebbe molto costosa, per le difficoltà da superare, ed intervenire con un sussidio da parte del Governo, secondo i criterii contenuti nella legge 10 gennaio 1915 sul concorso dello Stato nelle opere di irrigazione. Alle obiezioni che gli onorevoli ministri mi fecero in quanto riguardava questa parte di sussidio o di concorso governativo, in vista di maggiori aiuti accennatimi, e di cui si tratterà nella apposita nuova legge, e soprattutto in vista del coordinamento di questi aiuti con quelli da me accennati, e contenuti nella legge del 10 gennaio 1915, io, riaffermando sempre il mio concetto, ebbi a dire che, ad ogni modo, avrei ritirato il mio emendamento in seguito a quanto mi veniva così formalmente promesso dal Governo.

Però, ripensando alla cosa e riflettendo che effettivamente per la seconda parte del mio emendamento è opportuno coordinare la mia proposta a quella del nuovo disegno di legge promesso per vantaggiare ancora la istituzione di queste linee elettro-agricole, mi permetterei di proporre all'esame dell'Ufficio centrale e del Governo la sola prima parte del mio emendamento, la quale non ha altro scopo all'infuori di quello di affermare solennemente il diritto dei comuni attraversati dalle linee di derivazione da forza elettrica ad avere una quota parte dell'energia ricavabile dalle grandi derivazioni, da destinarsi esclusivamente ai bisogni agricoli dei territori dei comuni medesimi.

Relativamente alla determinazione di questa quota, faccio notare come l'onorevole relatore rilevasse che dal momento che col primo comma dell'art. 28 si è già riservato il 10 per cento a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso fra il punto ove ha termine praticamente al rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, la concessione di una alta quota del 5 per cento anche a favore dei comuni attraversati dalle linee di derivazione, avrebbe potuto destare una certa preoccupazione nelle imprese industriali e che per ciò sarebbe stato opportuno di conglobare in una sola queste due concessioni.

Dal momento che, secondo l'art. 28, il 10 per cento dovrebbe essere assicurato a favore dei comuni rivieraschi, e, secondo la prima parte del mio emendamento, un altro 5 per cento dovrebbe riservarsi ai comuni attraversati dalle linee di derivazione, e che alle imprese potrebbe dare preoccupazione questo 15 per cento complessivo, accetto che questo 5 per cento debba essere integrato in quel 10 per cento previsto, che, anche nel concetto del ministro deve in totale andare a vantaggio dell'agricoltura, disciplinandone caso per caso, la ripartizione.

Quindi, insorto soltanto ad affermare il diritto dei comuni attraversati, mi permettevo di pregare l'Ufficio centrale ed il Governo, di sottoporre all'esame del Senato il solo primo comma che a questo diritto accenna, diritto che può essere poi integrato e coordinato alle nuove norme, che con tanta sagacia e preveggenza il Governo intende di proporre.

E, giacchè ho la parola, accenno a qualche altra considerazione pratica, che mi ha rafforzato nella idea che l'agricoltura ritrarrà grande vantaggio dalla possibilità di larghe applicazioni elettriche, sempre che sia ciò tecnicamente possibile. La elettricità può, per esempio, essere di grandissima utilità, specialmente nelle zone a grandi pendenze, dove non si può fare l'aratura meccanica.

Perciò io pregherei l'Ufficio centrale ed il Governo di accettare la sola prima parte, lasciando impregiudicata la seconda, la quale potrà avvantaggiarsi di quelle norme che, la nuova legge promessa troverà opportuno di proporre.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ho domandato la parola per appoggiare la proposta del senatore Del Carretto per delle ragioni essenzialmente agricole, poichè io come vecchio agricoltore sento di poter parlare dell'agricoltura con qualche competenza.

Il senatore Del Carretto ha già esposto al Senato come sia dimostrato che l'aratura meccanica non può essere eseguita in gran parte d'Italia convenientemente a causa dei declivi dei terreni, i quali poi nella massima parte sono quelli che in fatto di produzione di grano, di cui tanto abbisogniamo, danno il maggior rendimento.

Ora, io quando nel 1913 ebbi l'onore di essere chiamato dal Governo a presiedere la Commissione giudicatrice di un concorso internazionale di moto aratura, potei constatare dagli esperimenti lunghi, fatti dalla Commissione, e dai lavori eseguiti, che le grosse macchine americane, inglesi ed anche italiane potevano avere un'applicazione conveniente nelle grandi pianure, ma dove la coltivazione è frastagliata e dove la collina impera, le macchine a grosso trainaggio sono d'impossibile servizio.

Vi fu un tentativo, e lo dico a titolo d'onore perchè si tratta di una ditta italiana, la Pavesi Tolotti di Milano, che fece un piccolo aratro a motore a scoppio, genialissimo, ma che nei terreni tenaci dei nostri colli non potrà dare un'applicazione conveniente.

Un altro esperimento, ed anche questo fortunatamente italiano, fu fatto dalla Ditta Violati Tascari con un apparecchio per aratura elettrica ed avemmo già allora dei risultati sorprendenti.

Ciascun senatore capisce benissimo che data la conformazione dei nostri colli non c'è che il motore elettrico che possa adattarsi a qualunque pendenza e declivio. Ora il poter dotare la nostra agricoltura di questo validissimo aiuto che sarebbe l'energia elettrica applicata all'aratura, produrrebbe dei vantaggi che non esito a dichiarare enormi.

Cercherò brevemente di dimostrare al Senato il mio asserto. Noi abbiamo circa cinque milioni di ettari per l'agricoltura granaria; per me l'ho già detto al Senato quando si discusse l'ultima volta il bilancio d'agricoltura, ed ebbi l'assenso del ministro d'allora Raineri, credo che affidarsi come si fa continuamente alla coltura dei terreni incolti, per estendere la coltivazione a grano sia se non un errore, un vantaggio minimo in confronto di quello che si ritrae nella coltivazione del grano, quando le coltivazioni sono fatte bene, quando specialmente la preparazione del terreno che deve ricevere il seme è fatta profonda, è fatta presto, quando beneficia del sole, del giugno, del luglio, dell'agosto che aiuta la nitrificazione del terreno, e non aggiungo altro per non tediarlo il Senato con una lezione di agricoltura. Ma dai calcoli che sommariamente faccio nella mia testa, io dico che se abbiamo cinque milioni di ettari di terreno coltivati a grano e poichè

in molte parti d'Italia dove si è capito che bisogna coltivare bene il terreno per avere un grosso rendimento in grano, noi abbiamo raggiunto e sorpassato i venti quintali per ettaro, se potessimo arrivare non ai venti, ma ai quindici quintali per ettaro, avremmo settantacinque milioni di quintali di grano, quindi ne avremmo non solo a sufficienza, ma forse anche da esportare. Ed io ritengo per la esperienza mia e di tanti altri agricoltori, che l'aratura fatta elettricamente, potrebbe portare un vantaggio di milioni di quintali di grano di più senza bisogno di andare a fare spese e sforzi inutili in ricerche di terreni che, se non si sono coltivati a grano ora, probabilmente ciò avviene in gran parte perchè forse rendono più così come sono, che coltivati a grano.

Ma v'è un'altra considerazione importante che mi preme sottomettere al Senato. Noi dal mese di giugno fino al mese d'agosto adoperiamo per le nostre colture il traino con animali bovini, l'ultimo censimento ha dato sei milioni di capi bovini, ma io voglio essere modestissimo, voglio considerare che due soli milioni di bovini siano addetti a smuovere convenientemente il terreno e prepararlo per la semina. Se questi due milioni che al principio dell'aratura in media rappresentano dieci milioni di quintali di carne, quando siamo alla fine di agosto saranno ridotti a molto meno di nove milioni di quintali, perchè non c'è paio di buoi che non perda un quintale od un quintale e mezzo in quei lavori. Sono quindi circa un milione e mezzo di quintali di carne che disperdiamo nei solchi; quando invece l'aratura fosse fatta elettricamente o meccanicamente dov'è possibile, si potrebbe fare un risparmio immenso di questo tesoro di carne che rappresenta il valore di ben oltre mezzo miliardo.

Non ho altro da aggiungere al Senato, credendo di avere almeno per parte mia dimostrato come l'emendamento Del Carretto sia più che utile necessario. (*Approvazioni*).

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Del Carretto sa, da assicurazioni che gli ho dato, che è in corso un disegno di legge che provvede appunto a quanto egli aspira di ottenere, confortato oggi anche dalla

parola del collega Torrigiani, e che lo soddisferà in modo più organico e completo di quel che non potrebbe ottenere con una disposizione frammentaria introdotta in questa legge.

Posso assicurare il Senato che tale disegno di legge è stato questa mattina approvato dal Consiglio dei ministri e sarà da me presentato domani o domani l'altro alla Camera. Esso ha soprattutto di mira di venire in aiuto all'agricoltura, in conformità alle giuste considerazioni prospettate dal senatore Torrigiani, in cui convengo pienamente, e per le quali appunto propongo fra altro:

a) una riserva del 10 per cento dell'energia per i bisogni agricoli di tutti gli interessati;

b) un forte contributo statale per l'impianto delle linee, specialmente destinate in beneficio dell'agricoltura;

c) un contributo speciale per le spese delle cabine occorrenti;

d) un premio di tre centesimi per ogni chilowatt ora impiegato nell'agricoltura: tutta una serie di provvedimenti insomma integratori della legge che andiamo discutendo.

Non mi sembra quindi opportuno introdurre le chieste modificazioni, ed ho fiducia che gli onorevoli Del Carretto e Torrigiani non insisteranno su tale emendamento; paghi di questa mia chiara e formale dichiarazione.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Per conto mio, non posso che ringraziare l'onorevole signor ministro, che colle sue assicurazioni ha perfino sorpassato i miei desideri; domando perciò venia al Senato se ho fatto perdere dieci minuti di tempo, perchè, se avessi prima conosciuto la provvida e generosa iniziativa presa dall'onorevole ministro, avrei certamente rinunciato alla parola.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. In seguito alle dichiarazioni così esplicite che l'onorevole ministro ha fatto in questo momento, non mantengo l'emendamento, vorrei però che risultasse chiaramente dalla discussione il consenso unanime sul concetto affermato che nei limiti del 10 per cento sia riconosciuto il principio che sulle li-

nee delle grandi derivazioni per ragione di economia, per ragioni tecnica e di popolarizzazione dell'energia a vantaggio dei comuni attraversati possano questi comuni fare assegnamento su questa utilizzazione, perchè ciò rappresenta la creazione di veri raggi vettori distributori dell'energia destinati a produrre un vero stillicidio di benessere su tutte le regioni attraversate. Questo è il concetto che va ad essere integrato nei più larghi concetti accennati dall'onorevole ministro.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Maggiore affermazione di quella che ha ricevuto oggi, non so quale il Governo potrebbe dargli.

PRESIDENTE. Allora, non insistendo l'onorevole Del Carretto sul suo emendamento, metto ai voti l'art. 28 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di voler dar lettura delle interpellanze ed interrogazioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Chiedo d'interpellare l'onorevole ministro degli approvvigionamenti onde conoscere: le ragioni per le quali non siasi finora convocata la Commissione consultiva sui problemi attinenti al costo della vita, costituita col decreto luogotenenziale 6 luglio u. s.

« Le norme in base alle quali il Governo intenda disciplinare l'approvvigionamento dei generi alimentari contingentati e di quelli sottoposti al controllo dello Stato.

« Lucca ».

« Nell'interesse del regolare funzionamento della vita comunale, chiedo di interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, onde avere la rassicurante conferma che, nell'attesa dell'invocata riforma tributaria a favore degli enti locali, il Governo, dopo di avere con recenti disposizioni efficacemente iniziata la sistemazione dei bilanci dei comuni maggiori, intenda provvedere con uguale illuminata sollecitudine alla urgente necessità di arrestare i bilanci dei comuni minori.

« Lucca ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi sulle cause del persistente disservizio postale Genova-Roma e sui rimedi che egli intenda prontamente apportarvi.

« Rolandi Ricci

« Scaramella Manetti ».

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Seguito della discussione del disegno di legge: « Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali » (N. 316, 327, 416, 451 e 452).

II. Discussione del disegno di legge: « Distacco delle frazioni di Metti e di Pozzolo dal comune di Pellegrino Parmense e loro costituzione in comune autonomo » (N. 553).

La seduta è sciolta (ore 19.15).

Licenziato per la stampa il 20 ottobre 1919 (ore 17)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.